

# CAMERA DEI DEPUTATI

## XIV LEGISLATURA

Commissioni riunite VI (Finanze) e  
X (Attività produttive, commercio e turismo)

### EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

**Interventi per la tutela del risparmio. Testo unificato C. 2436 Armani, C. 4543 Benvenuto, C. 4551 Lettieri, C. 4586 La Malfa, C. 4622 Diliberto, C. 4639 Fassino, C. 4705 Governo, C. 4746 Antonio Pepe, C. 4747 Letta, C. 4785 Lettieri, C. 4971 Cossa, C. 5179-ter Governo e C. 5294 Grandi.**

#### ART. 1.

*All'articolo 1, comma 1, sopprimere il capoverso articolo 147-ter.*

*All'articolo 1, comma 1, sostituire il capoverso articolo 147-quater con il seguente:*

Art. 147-quater - (Elezione e composizione del consiglio d'amministrazione) - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno un terzo dei membri del consiglio d'amministrazione e del consiglio di sorveglianza deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti con regolamento dalla Consob.

*Dell'articolo 1, comma 1, sopprimere il capoverso articolo 147-quinquies.*

\* 1. 1.Leo.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 147-ter.*

*Al comma 1, sostituire il capoverso articolo 147-quater con il seguente:*

Art. 147-quater - (Elezione e composizione del consiglio d'amministrazione) - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno un terzo dei membri del consiglio d'amministrazione e del consiglio di sorveglianza deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti con regolamento dalla Consob.

*Al comma 1, sopprimere il capoverso articolo 147-quinquies.*

\* 1. 2.Armani.

*Al comma 1 sostituire il capoverso articolo 147-quater con il seguente:*

Art. 147-quater - (Elezione e composizione del consiglio d'amministrazione) - 1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2409-septiesdecies del codice civile, almeno un terzo dei membri del consiglio d'amministrazione e del consiglio di sorveglianza deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti con regolamento dalla Consob.

*Conseguentemente al comma 1 sopprimere il capoverso articolo 147-quinquies.*

\* 1. 3.D'Agrò.

*Al comma 1, capoverso (articolo 147-quater comma 1, sostituire le parole: a un quarantesimo con le seguenti: 1 per cento.*

**1. 4. Grandi. RESPINTO**

*Al comma 1, capoverso articolo 147-quater, comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Per le società ad elevata capitalizzazione e ad azionariato diffuso, la CONSOB stabilisce percentuali inferiori.*

**1. 5. Benvenuto, Pistone, Fluvi. RESPINTO**

*Al comma 1, capoverso articolo 147-quater, aggiungere dopo le parole del capitale sociale le seguenti: La Consob, per le società ad elevata capitalizzazione e ad azionariato diffuso stabilisce percentuali inferiori.*

**1. 6. Realacci.**

*Al comma 1, capoverso articolo 147-quater, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Almeno un sesto dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza presentata da investitori istituzionali che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

\* **1. 7. Degennaro.**

*Al comma 1, capoverso articolo 147-quater, sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Almeno un sesto dei componenti del consiglio di amministrazione è espresso dalla lista di minoranza presentata da investitori istituzionali che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti.

\* **1. 8. Romoli.**

*Al comma 1, capoverso articolo 147-quater, comma 2, dopo le parole: codice civile aggiungere le seguenti: il 20 per cento dei componenti e comunque.*

**1. 9. Grandi.**

*Al comma 1, capoverso articolo 147-quater, comma 2, dopo le parole: codice civile aggiungere le seguenti: e almeno uno dei membri, ovvero almeno due se sono più di sette, e in caso di numero superiore a 10 almeno il 20 per cento debbono essere espressione della minoranza degli azionisti,.*

*e, conseguentemente, sopprimere le parole da: almeno fino a: minoranza.*

**1. 10. Grandi.**

*Al comma 1, capoverso articolo 147-quater, comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

Nelle società organizzate secondo il sistema monistico, il membro espresso dalla lista di minoranza dev'essere in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza determinati ai sensi dell'articolo 148, commi 3 e 4.

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a):*

*1) al numero 2), capoverso 2, sopprimere il secondo periodo;*

*2) al numero 4), sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:*

*4-bis. Al consiglio di sorveglianza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3. Al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni dei commi 2-bis e 3. Il rappresentante della minoranza è il membro del consiglio d'amministrazione eletto ai sensi dell'articolo 147-quater, comma 2;*

*b) sostituire le lettere c), d) ed e) con le seguenti:*

c) all'articolo 151 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* , ovvero rivolgere le medesime richieste d'informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate;

2) *al comma 2, terzo periodo, le parole:* da almeno due membri del collegio *sono sostituite dalle seguenti:* individualmente da ciascun membro del collegio;

d) all'articolo 151-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* , ovvero rivolgere le medesime richieste d'informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate;

2) *al comma 3, secondo periodo, le parole:* da almeno due membri del consiglio *sono sostituite dalle seguenti:* individualmente da ciascun membro del collegio;

e) all'articolo 151-ter sono apportate le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:* , ovvero rivolgere le medesime richieste d'informazione direttamente agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate;

2) *al comma 3, secondo periodo, le parole:* da almeno due membri del comitato *sono sostituite dalle seguenti:* individualmente da ciascun membro del comitato.

**1. 11.**Antonio Pepe, Patria, Degennaro, Gastaldi.

*Al comma 1, capoverso articolo 147-quater, comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole:* Se questa clausola non è rispettata il consiglio eletto decade.

**1. 12.**Grandi.

*Al comma 1, capoverso articolo 147-quater, comma 3, sopprimere le parole:* qualora il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette membri.

**1. 13.**Realacci. **RESPINTO**

*Al comma 1, capoverso articolo 147-quater, comma 3, sostituire le parole da:* qualora *fino a:* uno di essi, *con le seguenti:* almeno un membro del consiglio di amministrazione.

**1. 14.**Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella. **RESPINTO**

*Al comma 1, capoverso articolo 147-quater, comma 3, sostituire la parola:* sette *con:* cinque.

**1. 15.**Verneti, Pinza, Giachetti, Giacomelli, Ladu, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto. **RESPINTO**

***Al comma 1, capoverso articolo 147-quater, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: il presente comma non si applica al consiglio d'amministrazione delle società organizzate secondo il sistema monistico, per le quali rimane fermo il disposto dell'articolo 2409-septiesdecies, secondo comma, del codice civile.***

**1. 16.**I Relatori. **APPROVATO**

## ART. 2.

*Al comma 1, lettera a), n. 2, capoverso comma 2, sostituire le parole:* un membro effettivo *con le seguenti:* la maggioranza.

**2. 2.**Grandi. **RESPINTO**

*Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 2, sostituire le parole:* un membro effettivo *con le seguenti:* due membri effettivi.

**2. 3.**Verneti, Pinza, Giachetti, Giacomelli, Ladu, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto. **RESPINTO**

*Al comma 1, lettera a), n. 2, sopprimere il comma 2-bis.*

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: società controllate aggiungere le seguenti: I sindaci possono, anche individualmente, convocare il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.*

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**\*2. 4. Armani.**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il capoverso comma 2-bis.*

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: società controllate aggiungere il seguente periodo: I sindaci possono, anche individualmente, convocare il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo.*

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

**\*2. 5. Leo.**

*Al comma 1, lettera a), sostituire il n. 4 con il seguente:*

4) i commi 4, 4-bis e 4-ter sono sostituiti dai seguenti:

«4. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica.

4-bis. Al consiglio di sorveglianza e al comitato per il controllo sulla gestione si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3.

4-ter. Nei casi previsti dal presente articolo, la decadenza è dichiarata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di sorveglianza entro trenta giorni dalla nomina o dalla conoscenza del difetto sopravvenuto. In caso d'inerzia, vi provvedono le autorità di vigilanza di cui al comma 4 secondo le rispettive competenze, su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o qualora abbiano avuto comunque notizia dell'esistenza della causa di decadenza».

*Al comma 2, lettera a), dopo il periodo: La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo d'incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa. è aggiunto il periodo: Per le banche, la disciplina è emanata d'intesa con la Banca d'Italia.*

**2. 6. Armani.**

*Al comma 1, lettera a), numero 4, capoverso comma 4-bis sopprimere le parole: 2-bis.*

**2. 7. Pinza, Verneti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto. RESPINTO**

*Al comma 1, lettera a), n. 4, capoverso comma 4-ter, sostituire le parole da: o qualora fino al termine del periodo con le seguenti: o d'ufficio.*

**2. 8. Grandi. RESPINTO**

*Al comma 1, lettera a), n. 4, capoverso comma 4-ter, lettera c-bis), aggiungere in fine il seguente periodo: indicando le relative sanzioni, che - ove non indicate - verranno stabilite dalla CONSOB in misura congrua ad ottenere l'applicazione delle norme.*

**2. 9. Grandi.**

*Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

*a-bis) dopo l'articolo 148, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 148-bis. - (Limiti al cumulo degli incarichi). - 1. Con regolamento della CONSOB sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La CONSOB stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo d'incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.**

**2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la CONSOB e il pubblico, nei termini e modi prescritti dall'Autorità medesima con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. L'Autorità dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo».**

*Conseguentemente: al comma 2, sopprimere la lettera a).*

*Sostituire l'articolo 30 con il seguente:*

**Art. 30. - (Omessa comunicazione degli incarichi di componente di organi di amministrazione e controllo). - 1. All'articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:**

**«3-bis. Fuori del caso previsto dall'articolo 2638, secondo comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo, i quali omettano di eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione annuale prevista per l'incarico relativamente al quale è stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento sanzionatorio è dichiarata altresì la decadenza dall'incarico».**

**2. 10. I Relatori. APPROVATO**

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*e-bis) all'articolo 151-ter, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:*

**«1-bis. Segnalazioni ed informazioni inviate ai membri del Collegio sindacale, del Consiglio di sorveglianza, del Comitato per il controllo di gestione da dipendenti o collaboratori dell'impresa, in particolare da dipendenti della struttura operativa dell'impresa preposta al controllo contabile e di gestione, che contribuiscono all'individuazione di irregolarità, frodi e malversazioni sono definite "comunicazioni protette". Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per i mercati finanziari stabilisce, con proprio regolamento, le procedure per il recepimento, la verifica ed il trattamento delle comunicazioni protette, secondo i seguenti criteri:**

**a) l'identità dell'autore della comunicazione è protetta dalla legge 675/1996;**

**b) chiunque renda nota l'identità dell'autore della comunicazione protetta è punibile ai sensi dell'articolo 167 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;**

**c) il contenuto della comunicazione protetta, in relazione alla natura, grado ed urgenza della problematica evidenziata deve essere trasmesso entro tre giorni dal ricevimento al Presidente del Collegio Sindacale, al Presidente del Consiglio di sorveglianza, al Presidente del Comitato per il controllo di gestione;**

**d) la comunicazione protetta deve essere firmata nelle seguenti materie: violazioni fiscali;**

irregolarità contabili; conflitto di interessi; distruzione/falsificazione di documenti aziendali; può essere anonima nei seguenti casi: pericolo per la sanità e la sicurezza pubblica;  
e) le società quotate sono tenute a definire procedure interne per vagliare e verificare quanto esposto nelle comunicazioni protette;  
f) l'autore della comunicazione protetta che in tale comunicazione fornisca notizie o dati falsi con l'intenzione di ingannare i destinatari della comunicazione è punito con la reclusione fino ad un anno e con una multa fino a duecentomila euro».

**2. 11.** Quartiani, Gambini. **RESPINTO**

*Al comma 1, lettera f), capoverso comma 1, dopo le parole: in tale ipotesi sono inserite le seguenti: la denuncia può essere presentata anche dal pubblico ministero e;*

**2. 12.** Realacci. **RESPINTO**

*Al comma 1, lettera g), capoverso a), sostituire le parole: degli organi di controllo con le seguenti: del Collegio sindacale, del Consiglio di sorveglianza e del Comitato per il controllo della gestione.*

**2. 13.** I Relatori. **APPROVATO**

*Al comma 2, lettera a), dopo la parola: regolamento aggiungere le seguenti: entro tre mesi, al termine del primo periodo aggiungere le seguenti parole: avendo come criterio ispiratore di fondo il principio di precauzione.*

*Conseguentemente, alla lettera d), aggiungere in fine le seguenti parole: pena l'immediata decadenza dell'incarico ove la dichiarazione risulti non veritiera.*

**2. 1.** Grandi, Benvenuto. **RESPINTO**

### ART. 3.

*Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), e c).*

*Sopprimere il comma 2.*

**3. 1.** Leo.

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: un quarantesimo con le seguenti: 1 per cento.*

**3. 2.** Grandi. **RESPINTO**

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per le società ad elevata capitalizzazione e ad azionariato diffuso, la CONSOB stabilisce in ogni caso percentuali inferiori».*

**3. 3.** Benvenuto, Pistone, Fluvi. **RESPINTO**

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: un quarantesimo aggiungere le seguenti: La CONSOB, per le società ad elevata capitalizzazione e ad azionariato diffuso stabilisce percentuali inferiori.*

**3. 4.** Realacci. **RESPINTO**

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: dei responsabili della redazione dei documenti contabili societari con le seguenti: dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma, lettera e), sostituire le parole:* i responsabili della redazione dei documenti contabili societari con le seguenti: i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.

*All'articolo 5, comma 1:*

*al capoverso Art. 165-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* dal responsabile della redazione dei documenti contabili societari *con le seguenti:* dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

*al medesimo capoverso, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole:* dal responsabile della redazione dei documenti contabili societari *con le seguenti:* dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

*al capoverso Art. 165-quater, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole:* dal responsabile della redazione dei documenti contabili societari *con le seguenti:* dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

*al capoverso Art. 165-quinquies, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole:* dal responsabile della redazione dei documenti contabili societari *con le seguenti:* dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

*All'articolo 13, comma 1:*

*alla lettera h), numero 1), capoverso b), sostituire le parole:* dai responsabili della redazione dei documenti contabili societari *con le seguenti:* dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;

*alla lettera n):*

*al capoverso Sezione V-bis, sostituire le parole:* Responsabilità per le informazioni contenute nei documenti contabili societari *con le seguenti:* Redazione dei documenti contabili societari;

*al capoverso Art. 154-bis, ovunque ricorrano, sostituire le parole:* responsabile della redazione dei documenti contabili societari *con le seguenti:* dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

*al medesimo capoverso Art. 154-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.

*Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

*Art. 13-bis. - (Responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari). - 1.* Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2434, primo comma, dopo le parole: «dei direttori generali, », sono aggiunte le seguenti: «dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,»;

*b)* all'articolo 2621, primo comma, dopo le parole: «i direttori generali, », sono aggiunte le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,»;

*c)* all'articolo 2622, primo comma, dopo le parole: «i direttori generali, », sono aggiunte le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,»;

*d)* all'articolo 2635, primo comma, dopo le parole: «i direttori generali, », sono aggiunte le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,»;

*e)* all'articolo 2638, commi primo e secondo, dopo le parole: «i direttori generali, », sono aggiunte le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».

*2.* All'articolo 50-bis, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, dopo le parole: «i direttori generali,», sono aggiunte le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».

*3.* Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 32-bis, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;
- b) all'articolo 35-bis, primo comma, le parole: "e direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;
- c) all'articolo 622, secondo comma, dopo le parole: «direttori generali, », sono aggiunte le seguenti: «dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».

*All'articolo 15, comma 1, lettera c), capoverso 1-sexies, sostituire le parole: responsabili della redazione dei documenti contabili societari con le seguenti: dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.*

### **3. 5. I Relatori.**

*Al comma 1, sopprimere le lettere d) ed e).*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 5, comma 1:*

*al capoverso Art. 165-ter, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dal responsabile della redazione dei documenti contabili societari con le seguenti: dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;*

*al medesimo capoverso, comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: dal responsabile della redazione dei documenti contabili societari con le seguenti: dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;*

*al capoverso Art. 165-quater, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: dal responsabile della redazione dei documenti contabili societari con le seguenti: dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;*

*al capoverso Art. 165-quinquies, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: dal responsabile della redazione dei documenti contabili societari con le seguenti: dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;*

*all'articolo 13, comma 1:*

*alla lettera h), numero 1), capoverso b), sostituire le parole: dai responsabili della redazione dei documenti contabili societari con le seguenti: dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari;*

*alla lettera n):*

*al capoverso Sezione V-bis, sostituire le parole: Responsabilità per le informazioni contenute nei documenti contabili societari con le seguenti: Redazione dei documenti contabili societari;*

*al capoverso Art. 154-bis, ovunque ricorrano, sostituire le parole: responsabile della redazione dei documenti contabili societari con le seguenti: dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;*

*al medesimo capoverso Art. 154-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis. Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società;*

*dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:*

*Art. 13-bis. - (Responsabilità dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari). - 1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 2434, primo comma, dopo le parole: «dei direttori generali,», sono aggiunte le seguenti: «dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,»;*

*b) all'articolo 2621, primo comma, dopo le parole: «i direttori generali, », sono aggiunte le seguenti:*

«i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,»;  
c) all'articolo 2622, primo comma, dopo le parole: «i direttori generali, », sono aggiunte le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,»;  
d) all'articolo 2635, primo comma, dopo le parole: «i direttori generali, », sono aggiunte le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,»;  
e) all'articolo 2638, commi primo e secondo, dopo le parole: «i direttori generali, », sono aggiunte le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».

2. All'articolo 50-*bis*, primo comma, numero 5), del codice di procedura civile, dopo le parole: «i direttori generali,», sono aggiunte le seguenti: «i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,».

3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32-*bis*, primo comma, le parole: «e direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;

b) all'articolo 35-*bis*, primo comma, le parole: "e direttore generale" sono sostituite dalle seguenti: «, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari»;

c) all'articolo 622, secondo comma, dopo le parole: «direttori generali, », sono aggiunte le seguenti: «dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari,»;

*all'articolo 15, comma 1, lettera c), capoverso 1-sexies, sostituire le parole: responsabili della redazione dei documenti contabili societari con le seguenti: dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari.*

**3. 5. (nuova formulazione)**I Relatori.

#### ART. 4.

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

##### *Art. 4-bis.*

*(Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea).*

**1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 126, è aggiunto il seguente:**

**«Art. 126-*bis*. - (Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea). - 1. I soci che, anche congiuntamente, rappresentino almeno un quarantesimo del capitale sociale possono chiedere, entro cinque giorni dalla pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, indicando nella domanda gli ulteriori argomenti da essi proposti.**

**2. Delle integrazioni all'elenco delle materie che l'assemblea dovrà trattare a seguito delle richieste di cui al comma 1 è data notizia, nelle stesse forme prescritte per la pubblicazione dell'avviso di convocazione, almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea.**

**3. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare, ai sensi del comma 1, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta».**

**4. 1. Antonio Pepe, D'Agrò, Patria, Degennaro, Gastaldi. APPROVATO**

#### ART. 5.

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

Art. 5.  
(*Trasparenza delle società estere*).

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al titolo III, capo II, dopo l'articolo 165, è aggiunta la seguente sezione:

«Sezione VI-*bis*.

Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria.

Art. 165-*bis*.

1. Il bilancio della società italiana controllante deve essere corredato da una relazione degli amministratori sui rapporti intercorrenti fra la società italiana e la società estera controllata, con particolare riguardo alle reciproche situazioni debitorie e creditorie, e sulle operazioni compiute tra loro nel corso dell'esercizio cui il bilancio si riferisce, compresa la prestazione di garanzie per gli strumenti finanziari emessi in Italia o all'estero dai predetti soggetti. La relazione è altresì sottoscritta dal direttore generale, dal responsabile della redazione dei documenti contabili societari e dall'organo di controllo.

2. Il bilancio della società estera controllata, allegato al bilancio della società italiana ai sensi del comma 1, è sottoposto a revisione a norma dell'articolo 165 da parte della società incaricata della revisione del bilancio della società italiana; ove la suddetta società di revisione non operi nello Stato ove ha sede la società estera controllata, dovrà avvalersi di altra idonea società di revisione, assumendo la responsabilità dell'operato di quest'ultima. Ove la società italiana, non avendone l'obbligo, non abbia incaricato del controllo contabile una società di revisione, dovrà comunque conferire tale incarico relativamente al bilancio della società estera controllata.

3. Il giudizio espresso dalla società responsabile della revisione ai sensi del comma 3, è trasmesso alla CONSOB.

4. Coloro che esercitano la revisione sul bilancio della società estera ai sensi del comma 3 sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

**5. 1.** Leo. RESPINTO

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 5.

1. Le società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167 comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, le società controllate da società italiane o a queste collegate o componenti parti di gruppi operanti in Italia, o comunque ad esse riconducibili, prima dell'emissione e del collocamento di strumenti finanziari di qualsiasi tipo tesi alla raccolta e al collocamento del risparmio, devono darne comunicazione e chiedere l'autorizzazione all'Autorità di cui all'articolo 30 della presente legge. Identica procedura è dovuta qualora detti società e intermediari finanziari siano intenzionati, anche col consenso dei risparmiatori, a trasferire negli Stati di cui sopra il risparmio raccolto, depositato e investito sul territorio nazionale.

2. Qualsiasi operazione finanziaria sia compiuta in difformità a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo è dichiarata nulla. La società trasgressiva è obbligata a rimborsare ai risparmiatori interessati la somma da essi raccolta aumentata del 33 per cento.

3. Ad identica procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono obbligate le società straniere e loro collegate aventi sede presso gli Stati di cui al comma 1.

**5. 2.** Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Sostituire l'articolo 5 con il seguente:*

Art. 5. - 1. Alle società aventi sede legale in uno degli Stati individuati con i decreti di cui all'articolo 167 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni, alle società controllate da società italiane o a queste collegate o componenti parti di gruppi operanti in Italia, o comunque ad esse riconducibili, è fatto divieto di raccolta del risparmio sul territorio nazionale e di emissione di qualsiasi strumento di carattere finanziario diretto alla raccolta e all'investimento sotto qualunque forma del risparmio.

2. Identico divieto di cui al comma 1 si applica altresì a società straniere a loro collegate aventi sede presso gli Stati di cui al comma 1.

5. 3. Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

**Al comma 1, capoverso Art. 165-bis, comma 1, sostituire le parole: che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio con le seguenti: con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116.**

*Conseguentemente, al medesimo comma 1:*

**al capoverso articolo 165-bis, comma 1, sostituire le parole: ovvero le società italiane che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio con le seguenti: nonché le società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante;**

**al capoverso articolo 165-ter, comma 1, sostituire le parole: che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio con le seguenti: con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116;**

**al capoverso articolo 165-quater, comma 1, sostituire le parole: che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio con le seguenti: con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116;**

**al capoverso articolo 165-quinquies, comma 1, sostituire le parole: che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio con le seguenti: con azioni quotate in mercati regolamentati, di cui all'articolo 119, e le società italiane emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116.**

5. 4.I Relatori. APPROVATO

*Al comma 1, capoverso articolo 165-bis, comma 3, alinea, dopo le parole: al comma 1 aggiungere le seguenti: in aggiunta a quelli già individuati dai decreti di cui all'articolo 167 comma 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni,.*

5. 5.Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

**Al comma 1, capoverso Art. 165-bis, comma 3, alinea, sostituire la parola: decreto con la seguente: decreti.**

*Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

**3-bis. Con i decreti del Ministro della giustizia, di cui al comma 3, possono essere individuati, in relazione alle forme e alle discipline societarie previste in ordinamenti stranieri, ulteriori criteri equivalenti in base ai quali possano considerarsi soddisfatti i requisiti di trasparenza e di idoneità patrimoniale e organizzativa determinati nel presente articolo.**

5. 6.I Relatori. APPROVATO

***Al comma 1, capoverso articolo 165-bis, comma 3 effettuare le seguenti modifiche:***

*Alla lettera a), sostituire i numeri da 2 a 4 con i seguenti:*

2) mancanza di forme di controllo circa la conformità degli atti di cui al numero 1 al diritto societario applicabile alla società;

3) mancanza di regolamentazione e di controlli sulla consistenza e la composizione del patrimonio, idonei a proteggere i terzi creditori della società.

***Sostituire la lettera b) con la seguente:***

**mancata previsione di un organo di amministrazione, o di un comitato di controllo interno all'organo amministrativo, dotato di adeguati poteri di ispezione, controllo e autorizzazione sulla contabilità, il bilancio e l'assetto organizzativo della società, e composto da soggetti forniti di adeguati requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza; APPROVATO**

*aggiungere, in fine, le seguenti lettere:*

d) previsione di adeguate forme di trasparenza e di conoscibilità della compagine sociale;

e) la legislazione del paese ove la società ha sede legale non deve impedire o scoraggiare la società stessa dall'operare sul proprio territorio;

f) mancata previsione del risarcimento dei danni arrecati agli amministratori rimossi senza una giusta causa;

g) mancata previsione di un'adeguata disciplina che impedisca la continuazione dell'attività sociale dopo l'insolvenza, senza ricapitalizzazione o prospettive di risanamento;

h) mancanza di adeguate sanzioni penali nei confronti degli esponenti aziendali che falsificano la contabilità e i bilanci.

**5. 7.**Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Pinza, Martella.

***Al comma 1, capoverso articolo 165-bis comma 3, lettera c), n. 2, sostituire le parole: di adeguate forme di pubblicità con le seguenti: dell'obbligo di deposito presso un organo amministrativo o giudiziario.***

**5. 8.**Benvenuto, Pistone, Fluvi. **APPROVATO**

*Al comma 1, capoverso articolo 165-bis, lettera c), sostituire il numero 2 con il seguente:*

2) mancanza dell'obbligo di deposito del bilancio redatto secondo i requisiti di cui al numero 1) presso un organo amministrativo o giudiziario.

**5. 9.**Leo.

*Al comma 1, capoverso articolo 165-ter comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In ogni caso non possono avvalersi per le attività finanziarie e di ricorso al mercato dei capitali sul territorio nazionale di queste società.*

**5. 10.**Grandi. **RESPINTO**

*Al comma 1, capoverso articolo 165-ter, sopprimere i commi 2 e 6.*

**5. 11.**Armani.

*Al comma 1, capoverso articolo 165-ter, comma 2, sopprimere le parole: e di controllo.*

*Conseguentemente:*

*al medesimo comma 1:*

*al capoverso articolo 165-ter:*

*al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al bilancio della società italiana è altresì allegato il parere espresso dall'organo di controllo della medesima sul bilancio della società estera controllata;*

*al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole:* e dall'organo di controllo *con le seguenti:* È allegato ed essa il parere espresso dall'organo di controllo;

*al comma 5, dopo le parole:* comma 2, *aggiungere le seguenti:* con la relazione e i pareri ad esso allegati;

*sopprimere il comma 6;*

*al capoverso articolo 165-quater, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole:* e dall'organo di controllo *con le seguenti:* È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo;

*al capoverso articolo 165-quinquies, comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole:* e dall'organo di controllo *con le seguenti:* È allegato ad essa il parere espresso dall'organo di controllo;

*al capoverso articolo 165-quinquies, sopprimere il comma 2;*

*dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 193, è aggiunto il seguente:

«Art. 193-bis. - (*Rapporti con società estere aventi sede legale in Stati che non garantiscono la trasparenza societaria*). - 1. Coloro che sottoscrivono il bilancio della società estera di cui all'articolo 165-ter, comma 2, le relazioni e i pareri di cui agli articoli 165-ter, commi 2 e 3, 165-quater comma 1, e 165-quinquies, comma 1, e coloro che esercitano la revisione ai sensi dell'articolo 165-ter, comma 4, sono soggetti a responsabilità civile, penale e amministrativa secondo quanto previsto in relazione al bilancio delle società italiane.

2. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, la violazione degli obblighi derivanti dall'esercizio dei poteri attribuiti alla CONSOB dall'articolo 165-sexies, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'articolo 193, comma 1».

**5. 12.**Antonio Pepe, Gastaldi, Degennaro, D'Agrò, Patria.

*Al comma 1, capoverso articolo 165-quinquies, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

2-bis. In ogni caso queste società italiane collegate, non possono assumere obblighi con il mercato finanziario nel territorio nazionale che non siano garantiti dai mezzi propri ai sensi di legge.

**5. 13.**Grandi. RESPINTO

*Al comma 1, capoverso articolo 165-sexies, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. La Consob, salvo quanto previsto dal comma precedente, può sempre decidere ispezioni anche al di fuori del territorio nazionale.

**5. 14.**Grandi.

## ART. 6.

*Sopprimere l'articolo 6.*

**\*6. 1.**Armani. RESPINTO

*Sopprimere l'articolo 6.*

**\*6. 2.**Leo. RESPINTO

*Al comma 1, capoverso articolo 2391-bis, sopprimere le parole da:* di valore complessivo *fino a:* sociale.

**6. 3.**Grandi.

*Al comma 1, capoverso articolo 2391-bis, comma 1, sostituire la parola:* centomila *con la seguente:* diecimila.

**6. 4.**Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Al comma 1, capoverso articolo 2391-bis, comma 1, sostituire le parole: dell'organo di controllo con le seguenti: del collegio sindacale.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

**1-bis.** All'articolo 2409-*quaterdecies*, comma 1, dopo le parole: «articoli 2388,», è aggiunta la seguente: «2391-bis,».

**1-ter.** All'articolo 2409-*noviesdecies*, comma 1, dopo la parola: «2391,» è aggiunta la seguente: «2391-bis,».

**6. 5.I** Relatori.

*Al comma 1, capoverso articolo 2391-bis, comma 1, sostituire le parole: dell'organo di controllo con le seguenti: del collegio sindacale.*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

**1-bis.** All'articolo 2409-*quaterdecies*, primo comma, del codice civile, dopo le parole: «articoli 2388,», è aggiunta la seguente: «2391-bis,».

**1-ter.** All'articolo 2409-*noviesdecies*, primo comma, del codice civile, dopo la parola: «2391,» è aggiunta la seguente: «2391-bis,».

**6. 5. (nuova formulazione)**I Relatori. **APPROVATO**

*Al comma 1, capoverso articolo 2391-bis, sostituire il secondo comma con il seguente:*

Gli atti compiuti in difformità dall'autorizzazione di cui al primo comma, ovvero in mancanza di essa o in base ad autorizzazione deliberata senza l'osservanza delle descritte condizioni, possono essere impugnati dai sindaci, dagli amministratori che non abbiano concorso a compierli, nonché dai soci che rappresentino, anche congiuntamente, l'uno per mille del capitale sociale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio e il cinque per cento nelle altre. L'impugnazione può essere proposta nel termine di novanta giorni dalla data in cui è stato compiuto l'atto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2377 e 2378.

**6. 6.** Antonio Pepe, D'Agrò, Patria, Gastaldi, Degennaro. **RESPINTO**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. In caso di inosservanza di quanto disposto nel precedente comma si applica l'articolo 2384, secondo comma.

**6. 7.** Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Pinza, Martella. **RESPINTO**

*Aggiungere il seguente comma:*

3. All'articolo 114, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al d.lgs., n. 58 del 1998, aggiungere il seguente comma:

6. La CONSOB stabilisce con regolamento in quali casi la società debba dare informazione alla CONSOB stessa e al pubblico delle operazioni di cui all'articolo 2391-bis del codice civile.

**6. 8.** Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Pinza, Martella. **RESPINTO**

## ART. 7.

*Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:*

1. L'articolo 53, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, è sostituito dal seguente:

4. Le banche devono rispettare i limiti indicati dalla Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, per la concessione di credito in favore di:

a) soggetti che detengono nella banca, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante;

- b) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca;
- c) società controllate da soggetti di cui alle lettere a) e b) o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo;
- d) altri soggetti che sono comunque collegati alla banca secondo quanto stabilito dalla Banca d'Italia.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 53 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungere il seguente comma:

4-bis. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti di cui al comma 4, in relazione alle altre attività svolte dalla banca.

2. All'articolo 136 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 1 e 2, rilevano anche le obbligazioni intercorrenti con società controllate dagli esponenti bancari indicati nei medesimi commi, con società presso le quali i medesimi esponenti svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché con le altre società che le controllano.

b) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 2 e 2-bis».

*Conseguentemente sopprimere il comma 7 dell'articolo 40.*

**7. 1. Armani.**

*Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:*

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le banche non possono concedere credito in favore di soggetti collegati ovvero di quelli che in esse detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante o svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo nella banca ovvero delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione e controllo.

b) dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti di cui al comma 4, in relazione alle altre attività svolte dalla banca.

*Conseguentemente sopprimere il comma 7 dell'articolo 41.*

**7. 2. Pinza, Verneti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto, Agostini. RESPINTO**

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) al comma 4, primo periodo, le parole: «una partecipazione rilevante» sono sostituite dalle seguenti: «, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante o che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso di esse, possedendovi o meno una partecipazione nel capitale; in favore delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo; nonché in favore di soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti il controllo della stessa banca,».

*Al comma 1 sopprimere le lettere d).*

**\* 7. 3. Leone.**

*Al comma 1, sostituire il capoverso lettera a) con il seguente:*

a) al comma 4, primo periodo, le parole: «una partecipazione rilevante» sono sostituite dalle seguenti: «, direttamente o indirettamente, una partecipazione rilevante o che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso di esse, possedendovi o meno una partecipazione nel capitale; in favore delle società controllate dai predetti soggetti o presso le quali gli stessi svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo; nonché in favore di soggetti che siano sottoscrittori di patti previsti dall'articolo 122 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, riguardanti il controllo della stessa banca.».

*Al comma 1 sopprimere le lettere d).*

\* **7. 4.** Benvenuto, Gambini, Agostini, Visco, Martella. **RESPINTO**

*Al comma 1, lettera d) capoverso comma 4-bis, sopprimere le parole: i quali detengano una partecipazione nel capitale della medesima.*

**7. 5.** Verneti, Pinza, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto, Agostini. **RESPINTO**

*Al comma 1, lettera d) capoverso comma 4-bis apportare le seguenti variazioni:*

*sopprimere le parole: per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute;*

*sopprimere le parole: per un ammontare superiore al limite ivi indicato;*

*sopprimere le parole da: le disposizioni fino a: articolo 22.*

**7. 6.** Grandi. **RESPINTO**

*Al comma 1, lettera d) capoverso comma 4-bis, sopprimere le parole: per un ammontare che superi il valore dei tre quarti delle partecipazioni detenute.*

**7. 7.** Pinza, Verneti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggero Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto, Agostini. **RESPINTO**

*Al comma 1, lettera d), sopprimere i commi 4-ter e 4-quater.*

**7. 8.** Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

## ART. 8.

*Al comma 1, dopo le parole: presente legge inserire le seguenti: sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.,*

**8. 1.** Pinza, Verneti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto, Agostini. **APPROVATO**

*Al comma 1 sopprimere le parole: dei patrimoni degli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) nonché le parole: e delle gestioni su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;*

*al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: patrimoni di OICR, le parole: nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto terzi, nonché le parole: o portafogli:*

*al comma 1, sopprimere la lettera c);*

*al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: salvo quanto disposto dalla lettera c);*

*al comma 1, sopprimere la lettera e).*

*Conseguentemente, nella rubrica dell'articolo, sopprimere le parole: i patrimoni di organismi di investimento collettivo del risparmio e nonché le parole: nonché nella gestione di portafogli su base*

individuale.

**8. 2. Armani.**

*Al comma 1, alinea, sopprimere le parole:* dei prodotti assicurativi e.

*Conseguentemente, al medesimo comma, alla lettera a), sopprimere le parole:* prodotti assicurativi.

**8. 3. Gastaldi.**

*Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:* nonché dei portafogli gestiti su base individuale per conto di terzi *nonché le parole:* o portafogli;

*Conseguentemente, al comma 1, sopprimere la lettera c), al comma 1, lettera d), sopprimere le parole:* salvo quanto disposto dalla lettera c), *al comma 1, sopprimere la lettera e), alla rubrica dell'articolo, sopprimere le parole:* , nonché nella gestione di portafogli su base individuale.

**8. 4. D'Agrò.**

*Al comma 1, lettera b) dopo le parole:* dei patrimoni *inserire le seguenti:* , prodotti assicurativi e prodotti di previdenza complementare.

**8. 5. Pinza, Vernetti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto, Micheli. RESPINTO**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole:* previsione del limite per l' *con le seguenti:* divieto di.

*Conseguentemente sopprimere le parole da:* in misura non superiore *fino alla fine della lettera c).*

**8. 6. Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.**

*Al comma 1, sopprimere la lettera d).*

**8. 7. Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.**

*Al comma 1, lettera d), dopo le parole:* **previsione dell'obbligo aggiungere le seguenti: , a carico dei gestori dei patrimoni o portafogli di cui alla lettera a), .**

**8. 8. I Relatori. APPROVATO**

*Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:*

**i) riferimento, per la determinazione della nozione di gruppo, alla definizione di controllo contenuta nell'articolo 93 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.**

**8. 9. I Relatori. APPROVATO**

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

Art. 8-bis - (*Conflitti di interesse nella prestazione dei servizi d'investimento*) - All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera c), in fine, aggiungere la seguente frase: «I diversi servizi d'investimento devono essere prestati da strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, distinte anche da quella deputata all'esercizio dell'attività bancaria. La gestione del portafoglio di prodotti finanziari di proprietà dell'intermediario deve essere gestita da una apposita unità organizzativa. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia per quanto riguarda le banche, stabilisce con regolamento i criteri organizzativi che assicurano la separazione dei diversi servizi esercitati e l'effettiva autonomia decisionale dei responsabili di ciascuna struttura».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 166 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è inserito il seguente:*

Art. 166-bis - (*Omessa separazione organizzativa*) - Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o direzione presso soggetti abilitati e viola le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) è punito con l'arresto da 6 mesi a 2 anni o con l'ammenda da euro 25,822 a euro 103,291.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è inserito il seguente:*

Art. 190-bis. (*Responsabilità dei soggetti abilitati per mancato rispetto delle norme sulla separazione organizzativa*) - 1. Il soggetto abilitato nel cui interesse o al cui vantaggio è stato commesso il reato di cui all'articolo 166-bis, da parte di chi svolge funzioni di amministrazione o direzione presso il soggetto abilitato stesso, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,822 a euro 103,291.

2. Se il prodotto o il profitto conseguito dal soggetto abilitato è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte.

3. Il soggetto abilitato non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il Ministero della Giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6, comma 3 del suddetto decreto sentite la CONSOB e la Banca d'Italia per i profili di rispettiva competenza.

**8. 01.** Visco, Agostini, Benvenuto, Gambini, Martella.

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

Art. 8-bis - (*Conflitti di interesse nella prestazione dei servizi d'investimento*) - All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera c), in fine, aggiungere la seguente frase: «I diversi servizi d'investimento devono essere prestati da strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, distinte anche da quella deputata all'esercizio dell'attività bancaria, o, comunque, in maniera tale da impedire che possano sorgere conflitti d'interessi, secondo le disposizioni stabilite con regolamento dalla CONSOB, o dalla Banca d'Italia per quanto riguarda le banche. A tal fine la CONSOB e la Banca d'Italia possono stabilire che i servizi d'investimento siano prestati da società distinte. La gestione del portafoglio di prodotti finanziari di proprietà dell'intermediario deve essere gestita da una apposita unità organizzativa. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia per quanto riguarda le banche, stabilisce con regolamento i criteri organizzativi che assicurano la separazione dei diversi servizi esercitati e l'effettiva autonomia decisionale dei responsabili di ciascuna struttura».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 166 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è inserito il seguente:*

Art. 166-bis - (*Omessa separazione organizzativa*) - Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o direzione presso soggetti abilitati e viola le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) è punito con l'arresto da 6 mesi a 2 anni o con ammenda da euro 25,822 a euro 103,291.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è inserito il seguente:*

Art. 190-bis. - (*Responsabilità dei soggetti abilitati per mancato rispetto delle norme sulla separazione organizzativa*) - 1. Il soggetto abilitato nel cui interesse o al cui vantaggio è stato commesso il reato di cui all'articolo 166-bis, da parte di chi svolge funzioni di amministrazione o direzione presso il soggetto abilitato stesso, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,822 a euro 103,291.

2. Se il prodotto o il profitto conseguito dal soggetto abilitato è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte.

3. Il soggetto abilitato non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della Giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6, comma 3 del suddetto decreto sentite la CONSOB e la Banca d'Italia per i profili di rispettiva competenza.

**8. 02.** Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella.

*Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:*

Art. 8-bis - (*Conflitti di interesse nella prestazione dei servizi d'investimento*) - All'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, apportare le seguenti modifiche:

1) alla lettera c), in fine, aggiungere la seguente frase: «I diversi servizi d'investimento devono essere prestati da strutture organizzative distinte tra loro e, per le banche, distinte anche da quella deputata all'esercizio dell'attività bancaria, o, comunque, in maniera tale da impedire che possano sorgere conflitti d'interessi, secondo le disposizioni stabilite con regolamento dalla CONSOB, o dalla Banca d'Italia per quanto riguarda le banche. A tal fine la CONSOB e la Banca d'Italia possono stabilire che i servizi d'investimento siano prestati da società distinte. La gestione del portafoglio di prodotti finanziari di proprietà dell'intermediario deve essere gestita da una apposita unità organizzativa. La CONSOB, sentita la Banca d'Italia per quanto riguarda le banche, stabilisce con regolamento i criteri organizzativi che assicurano la separazione dei diversi servizi esercitati e l'effettiva autonomia decisionale dei responsabili di ciascuna struttura.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 166 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è inserito il seguente:*

Art. 166-bis - (*Omessa separazione organizzativa*) - Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, chi svolge funzioni di amministrazione o direzione presso soggetti abilitati e viola le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c) è punito con l'arresto da 6 mesi a 2 anni o con l'ammenda da euro 25,822 a euro 103,291.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 190 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 è inserito il seguente:*

Art. 190-bis. - (*Responsabilità dei soggetti abilitati per mancato rispetto delle norme sulla separazione organizzativa*) - 1. Il soggetto abilitato nel cui interesse o al cui vantaggio è stato commesso il reato di cui all'articolo 166-bis, da parte di chi svolge funzioni di amministrazione o direzione presso il soggetto abilitato stesso, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,822 a euro 103,291.

2. Se il prodotto o il profitto conseguito dal soggetto abilitato è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte.

3. Il soggetto abilitato non è responsabile se dimostra che le persone indicate nel comma 1 hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Il Ministero della Giustizia formula le osservazioni di cui all'articolo 6, comma 3 del suddetto decreto sentite la CONSOB e la Banca d'Italia per i profili di rispettiva competenza.

**8. 03.** Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella.

## ART. 9.

*Sostituire l'articolo 9 con il seguente:*

## Art. 9.

1. Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari, emessi e collocati senza prospetto informativo, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali, il cui taglio minimo di sottoscrizione sia inferiore a 50.000 euro, si applicano, nel caso di negoziazione degli stessi da parte di questi e per la durata di un anno dall'emissione, le disposizioni di cui all'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile ove la successiva circolazione avvenga in Italia, presso investitori non professionali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. L'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile non si applica in caso di pubblicazione di una nota informativa, contenente le informazioni determinate dalla CONSOB con le disposizioni di attuazione di cui al comma 3. Tale documentazione può essere messa a disposizione dell'investitore anche per via elettronica, in quest'ultimo caso in forma sintetica, secondo quanto previsto dalla CONSOB.
3. La CONSOB emana le disposizioni di attuazione e disciplina i casi in cui non si applicano le previsioni di cui al primo comma del presente articolo, avendo riguardo alla natura degli strumenti e ai prodotti finanziari, alla qualità dell'emittente, alla presenza o meno del *rating*, alle caratteristiche finanziarie dell'emissione.
4. È abrogata la lettera f) del comma 1 dell'articolo 100 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Limitatamente alle obbligazioni emesse da banche il cui rendimento non è collegato ad alcuno degli strumenti di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, tale abrogazione è disposta a far tempo dalla data di entrata in vigore del provvedimento che recepisce la Direttiva n. 2003/71/CE.

### 9. 1.D'Agrò.

*Sopprimere il comma 1.*

*Sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:*

1. Agli strumenti finanziari e agli altri prodotti finanziari, emessi e collocati senza prospetto informativo, in Italia o all'estero, presso i soli investitori professionali, il cui taglio minimo di sottoscrizione sia inferiore a 50.000 euro, si applicano, nel caso di negoziazione degli stessi da parte di questi e per la durata di un anno dall'emissione, le disposizioni di cui all'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile ove la successiva circolazione avvenga in Italia, presso investitori non professionali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.
2. L'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile non si applica qualora gli intermediari consegnino un prospetto o nota informativa redatti a cura dell'emittente e dell'intermediario, e contenenti le informazioni determinate dalla Consob con le disposizioni di attuazione di cui al comma 3. Il prospetto o nota informativa possono essere messi a disposizione dell'investitore anche in via elettronica, secondo modalità stabilite dalla stessa Consob.
3. La Consob emana le disposizioni di attuazione e disciplina i casi in cui non si applicano le previsioni di cui al primo comma del presente articolo, avendo riguardo alla natura degli strumenti e dei prodotti finanziari, alla qualità dell'emittente, alla presenza o meno del *rating*, alle caratteristiche finanziarie dell'emissione.

### 9. 2.Leo.

*Sostituire i commi 1, 2, 3, 4 con i seguenti:*

1. All'articolo 2412 del codice civile, primo comma, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Per il computo del suddetto limite, alle obbligazioni emesse si sommano le garanzie rilasciate dalla stessa società in favore delle obbligazioni emesse da altri soggetti, italiani o esteri».

2. Nel decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 100, inserire il seguente articolo:

*Art 100-bis.  
(Circolazione dei prodotti finanziari).*

1. Nei casi di sollecitazione all'investimento di cui all'articolo 100, comma 1, lettera *a*), e di successiva circolazione in Italia di prodotti finanziari, anche emessi all'estero, gli investitori professionali che li trasferiscono rispondono della solvenza dell'emittente nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali, per la durata di un anno dall'emissione. Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 2412, secondo comma, del codice civile.

2. Il comma 1 non si applica se l'intermediario consegna il prospetto informativo previsto dall'articolo 94 agli acquirenti che non siano investitori professionali, anche qualora la vendita avvenga su richiesta di questi ultimi.

**9. 3. Armani.**

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. All'articolo 2412 del codice civile, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente:

«Al computo del limite di cui al primo comma concorrono gli importi relativi a garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dopo l'articolo 100, è aggiunto il seguente:

«Art. 100-bis. - *(Successiva circolazione di prodotti finanziari destinati ai soli investitori professionali).* - 1. Qualora gli strumenti e gli altri prodotti finanziari collocati presso i soli investitori professionali in Italia, ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera *a*), o anche all'estero, siano ceduti a soggetti diversi dagli investitori professionali, anche per il tramite di intermediari che svolgono il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, è prescritta, a pena di nullità, la consegna di un prospetto contenente le informazioni stabilite dalla CONSOB con proprio regolamento, anche quando la cessione avvenga su richiesta dell'acquirente.

2. Agli strumenti e agli altri prodotti finanziari emessi e collocati in Italia o all'estero presso i soli investitori professionali, si applicano, per la durata di un anno dalla data della cessione e in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 2412, secondo comma, secondo periodo, del codice civile, ove la successiva circolazione avvenga in Italia presso investitori diversi dagli investitori professionali soggetti a vigilanza a norma delle leggi speciali, nell'esercizio delle attività disciplinate dalla parte II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. La CONSOB, con il regolamento previsto dal comma 1, emana le disposizioni di attuazione e può determinare i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni dei commi 1 e 2;»  
*Sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

**9. 4. Antonio Pepe, Patria, Degennaro, Gastaldi.**

***Al comma 1, capoverso sostituire le parole da: Le disposizioni a in questo caso, la negoziazione con le seguenti: La negoziazione di obbligazioni.***

**9. 5. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella. APPROVATO**

***Apportare le seguenti variazioni:***

***al comma 1, dopo le parole: a pena di nullità aggiungere le seguenti: e quindi di rimborso al valore di acquisto o se superiore di mercato; APPROVATO***

***al comma 3, dopo le parole: a pena di nullità aggiungere le seguenti: e quindi di rimborso al valore di acquisto o se superiore di mercato;***

*al comma 4 dopo la parola: emana aggiungere le seguenti: entro tre mesi.*

**9. 6. Grandi. APPROVATO**

*Al comma 2, sostituire le parole: dall'emissione con le seguenti: del trasferimento.*

*Conseguentemente, sostituire le parole: la successiva circolazione con le seguenti: tale trasferimento.*

**9. 7. Gambini. APPROVATO**

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Al d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente articolo:  
100-bis (Circolazione in Italia di strumenti finanziari collocati presso investitori istituzionali e obblighi informativi). - 1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 94 e ss., gli strumenti e gli altri prodotti finanziari collocati, in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione Europea, presso i soli investitori professionali oppure collocati in uno Stato non appartenente all'Unione Europea presso gli investitori professionali o presso il pubblico, possono essere ceduti in Italia a soggetti diversi dagli investitori professionali come definiti ai sensi dell'articolo 30, comma 2, e anche qualora la cessione avvenga su specifica richiesta del cessionario, solo qualora il cedente o l'eventuale intermediario consegnino al cessionario, contestualmente alla cessione, un prospetto informativo predisposto dall'emittente, dal cedente e dall'eventuale intermediario e autorizzato dalla CONSOB ai sensi dell'articolo 94 riconosciuto ai sensi dell'articolo 98.

2. In caso di violazione del comma 1, la cessione è nulla. La nullità può essere fatta valere solo dal cessionario. L'eventuale intermediario è solidalmente responsabile con il cedente per gli obblighi restitutori derivanti dall'azione di nullità.

3. In caso di violazione del comma 1, si applica l'articolo 191. La CONSOB o la Banca d'Italia, ciascuna per le materie di propria competenza, possono altresì adottare i provvedimenti di cui agli articoli 51 e 52 del presente decreto e 78 e 79 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

4. La CONSOB emana le disposizioni di attuazione del presente articolo e disciplina i casi in cui non si applicano, in tutto o in parte, le previsioni di cui ai commi precedenti.

**9. 8. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella. RESPINTO**

*Al comma 3, dopo le parole: a pena di nullità aggiungere le seguenti: rilevabile solo dal cliente.*

**\*9. 9. Benvenuto, Pistone, Fluvi. RESPINTO**

*Dopo le parole: a pena di nullità, sono inserite le seguenti: rilevabile solo dal cliente,.*

**\*9. 10. Realacci. RESPINTO**

*Al comma 4, sopprimere le parole da: e disciplina fino alla fine del comma.*

**9. 11. Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.**

*Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) all'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari. Esso non si applica ai prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire azioni, né ai prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione».

*Conseguentemente al medesimo comma:*

*alla lettera b), sostituire le parole: e il comma 2 dell'articolo 118 sono abrogati con le seguenti: è abrogata;*

*dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis*) il comma 2 dell'articolo 118 è sostituito dal seguente:

«2. L'articolo 116 non si applica ai prodotti finanziari emessi da banche, diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquisire o sottoscrivere azioni, né ai prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione»;

*sopprimere il comma 6.*

**9. 12.** Patria, Romoli.

*Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) la lettera f) dell'articolo 100 è sostituita dalla seguente: f) aventi ad oggetto prodotti assicurativi emessi da imprese di assicurazione.

*Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).*

**9. 13.** Gastaldi.

*Al comma 5, sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) all'articolo 30, il comma 9 è sostituito dal seguente. «9. Il presente articolo si applica anche ai prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari e dai prodotti emessi dalle imprese di assicurazione.

**9. 14.** Gastaldi.

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

6. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

*Art. 25-bis. - (Prodotti aventi forma di investimento di natura finanziaria emessi da banche e imprese di assicurazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti che abbiano forma di investimento di natura finanziaria emessi da banche e imprese di assicurazione.*

**9. 15.** Degennaro.

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

6. Nella parte II, titolo II, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 25 è aggiunto il seguente:

«*Art. 25-bis. - (Prodotti finanziari emessi da banche e imprese di assicurazione). - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano alla sottoscrizione e al collocamento di prodotti che abbiano forma di investimento di natura finanziaria emessi da banche e imprese di assicurazione.*».

**9. 16.** Antonio Pepe.

*Al comma 6, capoverso articolo 25-bis, sopprimere le parole: e imprese di assicurazione.*

**9. 17.** Gastaldi.

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

7. Nella parte II, titolo II, capo II del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo l'articolo 25-bis è aggiunto il seguente:

*Art. 25-ter. (Disposizioni applicabili alle imprese di assicurazione) - 1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche alle imprese di assicurazione, in quanto compatibili.*

**9. 18.** Agostini, Benvenuto. RESPINTO

ART. 10.

*Sopprimerlo.*

**10. 1.** Armani.

*Al comma 1, sostituire le parole da: comprensivo di fino alla fine del comma con le seguenti: di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108.*

**10. 2.** Benvenuto, Pistone, Fluvi. **APPROVATO**

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: calcolato secondo le modalità definite a norma dell'articolo 122.*

**10. 3.** Relatori.

ART. 11.

*Sopprimerlo.*

**\*11. 1.** Antonio Pepe, Patria, Degennaro, Gastaldi. **APPROVATO**

*Sopprimerlo.*

**\*11. 2.** Armani. **APPROVATO**

ART. 12.

*Sopprimere l'articolo 12.*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 8 dell'articolo 40.*

**\*12. 1.** Grandi.

*Sopprimere l'articolo 12.*

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 40, comma 8.*

**\*12. 21.** Armani.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 12

*(Depositi giacenti presso le banche).*

1. Al testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 120 è aggiunto il seguente capo:

«Capo I-bis

DEPOSITI GIACENTI PRESSO LE BANCHE

Art. 120-bis.

*(Restituzione dei depositi giacenti presso le banche).*

1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e dei titoli depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito di fondi con obbligo di rimborso ai sensi dell'articolo 11, comma 1, nonché ai contratti di deposito di titoli, la banca informa l'intestatario del deposito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'ultimo indirizzo conosciuto, invitandolo a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta.

2. Qualora nei successivi novanta giorni non abbia notizie dell'intestatario del deposito di cui al comma 1, la banca chiede al sindaco del comune di residenza di comunicare quanto ad esso risulti

circa l'esistenza in vita e il domicilio del medesimo, rilasciandone il certificato.

3. Ove risulti la morte dell'intestatario, la banca chiede alla cancelleria del tribunale e all'ufficio del registro competenti di comunicare quanto risulti circa la successione del medesimo. Può chiedere altresì al sindaco del luogo di apertura della successione di rilasciare il certificato relativo allo stato di famiglia del defunto. Qualora, sulla base delle informazioni acquisite, consti l'esistenza di eredi, la banca comunica ad essi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento l'esistenza del deposito, invitandoli a impartire disposizioni entro il termine di novanta giorni e indicando le conseguenze della mancata risposta.

4. Decorso un anno dalla scadenza del quinquennio computato a norma del comma 1, qualora dalle ricerche effettuate a norma del comma 3 non sia risultata l'esistenza di eredi dell'intestatario del deposito, o qualora essi siano irreperibili o non abbiano dato notizie entro novanta giorni dal ricevimento della lettera raccomandata, la banca provvede alla pubblicazione del deposito giacente mediante avviso, esposto per trenta giorni nei locali aperti al pubblico della stessa banca, indicante soltanto il nome, la data e il luogo di nascita dell'intestatario del deposito.

5. L'elenco dei depositi intestati a defunti, relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 3 è pubblicato mediante avviso cumulativo, contenente soltanto i dati indicati nel comma 4, entro il 31 marzo di ciascun anno, anche per cura di associazioni di categoria delle banche, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica nonché su due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale. Il medesimo elenco è altresì pubblicato in forma elettronica secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia.

6. Per i libretti di deposito al portatore, in cui non risulti l'identità del depositante, decorso il termine indicato dal comma 1, la banca procede direttamente a norma dei commi 4 e 5. La pubblicazione e l'avviso cumulativo di cui ai medesimi commi contengono la sola indicazione dei dati identificativi del libretto nonché la data e il luogo in cui esso è stato aperto.

7. La banca può provvedere allo svolgimento delle attività e delle ricerche prescritte dai commi 1, 2 e 3 anche avvalendosi di società aventi quale oggetto sociale esclusivo la prestazione di questo servizio. L'attività di queste società è disciplinata con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Il regolamento determina inoltre i requisiti di onorabilità che debbono possedere i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione presso le medesime società, nonché i dipendenti delle medesime.

8. Le banche comunicano annualmente alla Banca d'Italia le seguenti informazioni relative ai depositi giacenti di cui ai commi 1 e 6:

a) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente si sia verificata la condizione prevista dal comma 1;

b) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente, mediante le procedure di cui al presente articolo, siano stati reperiti l'intestatario o i suoi eredi;

c) elenco dei depositi relativamente ai quali nell'anno precedente siano state inutilmente esperite le ricerche prescritte dal comma 3;

d) valore complessivo dei depositi giacenti di cui ai commi 1 e 6 e valore complessivo dei depositi di cui alla lettera c), con distinta indicazione degli importi relativi a denaro e a titoli.

9. La Banca d'Italia emana disposizioni per l'attuazione del presente articolo, stabilendo altresì modalità e termini delle comunicazioni prescritte nel comma 8.

*Art. 120-ter. - (Devoluzione dei depositi giacenti presso le banche).* - 1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, commi 5 e 6, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato è trasferito presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito infruttifero.

2. La Banca d'Italia pubblica in forma elettronica, con aggiornamento costante, l'elenco dei depositi trasferiti presso di essa ai sensi del comma 1, con l'indicazione del nome, della data e del luogo di nascita degli intestatari nonché della banca e dell'agenzia presso la quale il deposito era stato costituito.

3. Chiunque vi abbia diritto può richiedere le somme depositate ai sensi del comma 1 presso la Banca d'Italia entro cinque anni dalla data del deposito.

4. Le somme che non siano state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato. Esse sono destinate, per metà e comunque non oltre l'importo complessivo di 20 milioni di euro per anno, alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori e, per l'importo residuo, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui all'articolo 44 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico, approvato con decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 396.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 4.

*Art. 120-quater. - (Contenuto delle cassette di sicurezza) - 1.* Per gli oggetti e i valori depositati nelle cassette di sicurezza si applicano le disposizioni dell'articolo 1841 del codice civile. Dopo l'apertura della cassetta, la banca procede alle ricerche e alle pubblicazioni secondo quanto previsto dall'articolo 120-bis, commi 2, 3, 4 e 5.

2. I valori e le somme derivanti dalla vendita degli oggetti rinvenuti sono depositati a norma dell'articolo 1841, terzo comma, del codice civile presso la Banca d'Italia, la quale provvede a norma dell'articolo 120-ter, comma 2. Qualora non siano stati rivendicati entro il termine ivi previsto, si applicano le disposizioni dell'articolo 120-ter, comma 4. Le somme di cui al presente comma concorrono al computo dell'importo ivi indicato».

3. Nell'articolo 2, comma 3, del regolamento recante norme sui servizi di bancoposta emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le parole: «a 120» sono sostituite dalle seguenti: «a 120-ter».

4. Il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Il tribunale detta le disposizioni necessarie per la conservazione degli oggetti e dei valori rinvenuti, da parte della banca medesima, per un periodo di due anni. Decorso tale periodo senza che i suddetti beni siano stati rivendicati, il tribunale ne ordina la vendita, assegnando alla banca dalla somma ricavata quanto le sia dovuto per canoni e spese. La somma rimanente è depositata presso la Banca d'Italia, che ne cura la custodia in monte nella forma di deposito infruttifero. Chiunque vi abbia diritto può richiedere la somma depositata presso la Banca d'Italia entro cinque anni dalla data del deposito. Le somme che non siano state rivendicate entro tale termine sono devolute allo Stato».

*Conseguentemente, all'articolo 40, comma 8:*

*al primo periodo, sostituire le parole: e 120-ter con le seguenti: , 120-ter e 120-quater;*

*dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Alla medesima data entra in vigore il terzo comma dell'articolo 1841 del codice civile, come modificato dall'articolo 12, comma 3, della presente legge;*

*al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e per gli oggetti rinvenuti nelle cassette di sicurezza prima della medesima data;*

*sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Entro lo stesso termine sono emanati il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 5 del citato articolo 120-ter e le disposizioni della Banca d'Italia previste dal comma 9 dell'articolo 120-bis del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.*

**12. 3.I Relatori.**

*Sostituire l'articolo 12 con il seguente:*

Art. 12.

*(Depositi giacenti presso le banche).*

*Sostituire l'articolo 120-bis con il seguente:*

«1. Nel caso in cui per dieci anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità delle

somme depositate, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questi delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito a risparmio nominativi e di conto corrente, la banca ne dà informazione al depositante, secondo le modalità indicate nel comma 2.

2. L'elenco dei depositi giacenti presso la banca, relativamente ai quali nell'anno precedente si è maturato il termine indicato nel comma 1, è pubblicato mediante avviso cumulativo, entro il 31 marzo di ciascun anno, a cura della banca stessa, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Il medesimo elenco è altresì pubblicato sul sito internet della banca, se esistente. Tale elenco deve indicare il nome, la data ed il luogo di nascita dell'intestatario del deposito o del conto corrente».

Sostituire l'articolo 120-ter con il seguente:

«1. Decorso un anno dalla pubblicazione dell'avviso cumulativo di cui all'articolo 120-bis, comma 2, il deposito giacente presso la banca e non rivendicato è devoluto allo Stato.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità per l'attuazione delle disposizioni del comma 1.

3. Nell'articolo 2, comma 3, del regolamento recante norme sui servizi di bancoposta emanato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le parole: "a 120" sono sostituite dalle seguenti: "a 120-ter"».

*Conseguentemente, modificare l'articolo 40, comma 8 nel modo che segue:*

8. Le disposizioni degli articoli 120-bis e 120-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiunti dall'articolo 12, comma 1, della presente legge entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione della presente legge. Entro i successivi dodici mesi, le banche e la società per azioni «Poste italiane» provvedono agli adempimenti di cui all'articolo 120-bis, commi 1 e 2, per i contratti in essere, relativamente ai quali non siano state compiute operazioni nei dieci anni antecedenti la data di entrata in vigore delle suddette disposizioni. Entro lo stesso termine è emanato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze previsto dal comma 2 del citato articolo 120-ter del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

**12. 4.**Armani.

*Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, comma 1, sostituire le parole da:* Nel caso fino a: la banca informa *con le seguenti:* 1. Nel caso in cui per cinque anni consecutivi, decorrenti dalla data di libera disponibilità dei fondi e degli strumenti finanziari depositati, non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, esclusa la banca stessa, relative ai contratti di deposito, la banca informa;

*al medesimo comma capoverso Art. 125-ter, comma 1, sostituire le parole da:* commi 4 e 5, *fino alla fine del comma con le seguenti:* commi 4 e 5, i fondi ed il controvalore degli strumenti finanziari giacenti presso la banca e non rivendicati sono devoluti allo Stato e destinati alla dotazione patrimoniale del fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori.

**12. 5.**Benvenuto, Pistone, Fluvi.

*Al comma 1, capoverso articolo 120-bis, comma 2, dopo le parole:* la banca aggiungere le seguenti: , limitatamente ai depositi con saldo superiore ai 250 euro.

**12. 6.**Crisci, Tolotti, Nannicini.

*Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, comma 3, sostituire la parola:* Può con Deve.

**12. 7.**Grandi, Benvenuto.

*Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, comma 5, sostituire le parole:* L'elenco dei depositi intestati a defunti *con le seguenti:* L'elenco dei depositi non movimentati ai sensi dei commi 1 e 2 e dei

depositi intestati a defunti.

**12. 8.**Crisci, Tolotti, Nannicini.

*Al comma 1, capoverso Art. 120-bis, comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Sui libretti di deposito, nominativi e al portatore di cui al comma 1, le banche non possono applicare spese di tenuta conto; le spese e le competenze eventualmente addebitate dalla banca nel periodo successivo ai cinque anni consecutivi, decorsi dalla libera disponibilità delle somme depositate, nel corso dei quali non siano state compiute operazioni ad iniziativa del depositante o di terzi da questo delegati, sono riaccreditate sui libretti medesimi.

**12. 9.**Crisci, Tolotti, Nannicini.

*Al comma 1, capoverso Art. 120-ter, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Al legittimo titolare del deposito o agli altri soggetti abilitati spetta comunque il diritto al rimborso delle somme depositate e degli interessi maturati su di esse, purché rivendicati entro e non oltre cinque anni dalla data di devoluzione.

**12. 10.**Crisci, Tolotti, Nannicini.

*Al comma 1, capoverso Art. 120-ter, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Il 5 per cento del citato Fondo di garanzia è annualmente destinato alla promozione di campagne di informazione a favore della tutela del risparmio e dei risparmiatori e per finanziare la ricerca delle Università nel settore del credito.

**12. 11.**Crisci, Tolotti, Nannicini.

## ART. 13.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**13. 1.**Quartiani.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole:* può avvalersi della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati *con le seguenti:* si avvale della collaborazione delle associazioni maggiormente rappresentative dei soggetti abilitati e del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281.

**13. 2.**Benvenuto, Pistone, Fluvi.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* associazioni rappresentative dei soggetti abilitati *sono inserite le seguenti:* e delle associazioni di consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 5, legge 30 luglio 1998, n. 281.

**13. 3.**Realacci.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* previa, comunque comunicazione e autorizzazione della CONSOB.

**13. 4.**Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:*

*a-bis) all'articolo 21, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

**«2-bis. La violazione delle disposizioni contenute nel presente capo ovvero delle disposizioni di attuazione approvate con regolamenti dalla CONSOB comporta la nullità dei contratti. La nullità può essere rilevata solo dal cliente».**

**13. 5.**Benvenuto, Pistone, Fluvi. **APPROVATO**

*Al comma 1, dopo la lettera a) è inserita la seguente lettera:*

*a-bis)* all'articolo 21, dopo il secondo comma, è inserito il seguente comma: La violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo o la violazione delle disposizioni di attuazione approvate con regolamento dalla CONSOB comporta la nullità dei contratti conclusi con investitori diversi dagli investitori professionali come definiti all'articolo 30, comma 2. La nullità può essere rilevata solo dall'investitore.

**13. 6.**Realacci.

*Al comma 1, lettera b), sopprimere il n. 1.*

**13. 7.**Grandi.

*Al comma 1, lettera b), numero 1 capoverso comma 4, al secondo periodo, in fine, aggiungere le parole: , nonché di un rappresentante della CONSOB.*

**13. 8.** Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Al comma 1, lettera c), al numero 1) premettere il seguente:*

01) dopo il comma 1, è aggiunto in seguente:

*1-bis.* Qualora le azioni della società di gestione siano quotate in un mercato regolamentato, il regolamento di cui al comma 1 è deliberato dal consiglio d'amministrazione della società medesima.

**13. 9.** Antonio Pepe, D'Agrò, Patria, Degennaro, Gastaldi.

***Al comma 1, lettera e), capoverso 1-bis, sostituire le parole: del regolamento con le seguenti: delle disposizioni del regolamento del mercato, relative agli strumenti finanziari.***

**13. 10.**I Relatori. **APPROVATO**

*Al comma 1 sopprimere le lettere g) ed h).*

*Al comma 1, alla lettera m) sopprimere le parole: vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazioni.*

\* **13. 11.**Leo.

*Al comma 1, sopprimere le lettere g) e h).*

*Al medesimo comma lettera m), sopprimere le parole: vigila sulla veridicità delle informazioni riguardanti l'adempimento degli impegni assunti, diffuse dai soggetti che vi abbiano aderito, e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazioni.*

\* **13. 12.**Armani.

*Al comma 1, lettera g), numero 1, capoverso comma 3, dopo le parole: In caso d'inottemperanza, aggiungere le seguenti: entro 5 giorni dalla richiesta.*

**13. 13.**Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

***Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:***

***h-bis.*** Dopo l'articolo 117, aggiungere il seguente:

**Art. 117-bis.**

***(Disposizioni in materia di Finanza etica).***

**1. La Consob, previa consultazione con le associazioni di categoria e sentita la Banca d'Italia, determina, con proprio regolamento, le caratteristiche delle società emittenti che consentano**

di qualificare come etico l'investimento nei relativi titoli quotati in mercati regolamentati.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Consob tiene prioritariamente in considerazione, oltre che la integrale applicazione, da parte delle società emittenti, dei codici di autodisciplina redatti dalle associazioni di categoria, l'adozione, da parte delle medesime società, di sistemi di certificazione di processo o di prodotto ispirati a criteri di sostenibilità ambientale e sociale e fondati sui più avanzati standard comunitari e internazionali elaborati in materia di responsabilità sociale di impresa.

3. La Consob, negli ambiti di propria competenza, vigila affinché la qualificazione etica riferita agli investimenti effettuati in società quotate nei mercati regolamentati sia utilizzata nelle comunicazioni rivolte al pubblico solo qualora le società emittenti abbiano i requisiti definiti dal regolamento di cui al comma 1.

4. In caso di utilizzo, in qualsiasi tipo di comunicazione rivolta al pubblico, della qualificazione etica riferita agli investimenti nelle società al di fuori dei criteri e dei requisiti definiti dal regolamento di cui al comma 1, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali delle società quotate nei mercati regolamentati e delle società di gestione collettiva del risparmio, di cui al titolo III del Testo unico bancario, di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro e con la pubblicazione, a spese degli stessi ovvero della società, del provvedimento sanzionatorio adottato dalla Consob su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale.

13. 14. Gambini. APPROVATO

*Al comma 1 lettera i), capoverso Art. 117-bis comma 1, sostituire le parole da: La Commissione nazionale fino a: può disporre che siano con la seguente: Sono.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

**1-bis.** Fermi restando i poteri previsti dall'articolo 113, comma 2, la CONSOB, con proprio regolamento, può stabilire disposizioni specifiche relative alle operazioni di cui al comma 1 del presente articolo.

13. 15. I Relatori. APPROVATO

*Al comma 1, lettera i), capoverso articolo 117-bis, sostituire la parola: può con la seguente: deve.*

13. 16. Grandi, Benvenuto.

*Al comma 1, lettera i), capoverso articolo 117-bis comma 1, sostituire le parole: del presente capo con le seguenti: dell'articolo 113.*

13. 17. I Relatori. APPROVATO

*Al comma 1, lettera m), al capoverso articolo 124-bis premettere il seguente:*

**Art. 0124-bis. - (Obblighi d'informazione e codici di comportamento) - 1.** Le società di cui al presente capo diffondono annualmente, nei termini e con le modalità stabilite dalla CONSOB, informazioni sull'adesione a codici di comportamento promossi da società di gestione di mercati regolamentati da associazioni di categoria degli operatori e sull'osservanza degli impegni a ciò conseguenti, motivando le ragioni dell'eventuale inadempimento.

*Conseguentemente, sostituire l'articolo 34 con il seguente:*

**Art. 34 - (False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate).** - 1. Dopo l'articolo 192 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto il seguente:

**Art. 192-bis. - (False comunicazioni circa l'applicazione delle regole previste nei codici di comportamento delle società quotate) - 1.** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli

**amministratori, i componenti degli organi di controllo e i direttori generali di società quotate nei mercati regolamentati i quali omettono le comunicazioni prescritte dall'articolo 0124-bis ovvero, nelle stesse o in altre comunicazioni rivolte al pubblico, divulgano o lasciano divulgare false informazioni relativamente all'adesione delle stesse società a codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria degli operatori, ovvero all'applicazione dei medesimi, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a trecentomila euro, il provvedimento sanzionatorio è pubblicato, a spese degli stessi ovvero della società, su almeno due quotidiani, di cui uno economico, aventi diffusione nazionale.**

**13. 18.**Antonio Pepe, Degennaro, Gastaldi, D'Agrò, Patria. **APPROVATO**

*Al comma 1, lettera m), capoverso articolo 124-bis sostituire le parole:* e irroga le corrispondenti sanzioni in caso di violazione *con le seguenti:* i codici di comportamento liberamente adottati dalle società, diventano norma obbligatoria di comportamento delle società stesse o delle associazioni di categoria che li hanno adottati e quindi i soggetti interessati sono sanzionabili da parte dell'Autorità per i mercati finanziari quando violano i codici stessi, che vanno considerati come norme di legge. La sanzione è stabilita dall'Autorità sulla base di una comparazione con le altre norme legislative analogamente previste.

Le società che si impegnano ad adottare un codice di comportamento ritenuto idoneo dall'Autorità possono avvalersi di un titolo al merito nella trasparenza, conferito dall'Autorità stessa.

**13. 19.**Grandi.

*Al comma 1, lettera n), capoverso articolo 154-bis, comma 1, dopo le parole:* contabili societari *sono inserite le seguenti:* previo parere vincolante dell'organo di controllo.

\* **13. 20.**Realacci. **APPROVATO**

*Al comma 1, lettera n), capoverso articolo 154-bis, comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole:* previo parere vincolante dell'organo di controllo.

\* **13. 21.**Benvenuto, Pistone, Fluvi. **APPROVATO**

*Al comma 1, dopo la lettera o) aggiungere la seguente:*

*o-bis) alla parte V, Titolo II, dopo l'articolo 196 è inserito il seguente:*

**Art. 196-ter. - (Dichiarazione d'impedimento ad assumere cariche sociali). - 1.** La Consob, per gravi motivi, può dichiarare l'impedimento ad assumere la carica di amministratore, sindaco, o membro del consiglio di sorveglianza di società quotate o di società controllanti società quotate, controllate da società quotate o sottoposte a comune controllo, se la condotta induce a ritenere che il soggetto non sia idoneo a ricoprire fedelmente la carica sociale, nei confronti di chiunque:

**a) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 2621, 2623 e 2625 del codice civile e di cui ai capi II, III e IV del medesimo titolo XI del citato codice;**

**b) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 172, 173, 180 e 181;**

**c) sia stato condannato in primo grado per i reati di cui agli articoli 175, 176, 177 e 178;**

**d) sia stato condannato alle sanzioni amministrative di cui al titolo II della parte IV.**

**13. 22.** Agostini, Pinza, Verneti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto. **APPROVATO**

*Dopo l'articolo 13 aggiungere il seguente:*

Art. 13-bis.

*(Tutela preventiva del risparmio).*

1. Al fine di tutela preventiva del risparmio, il promotore finanziario o i dipendenti di banche, delle poste o di società di assicurazione preposti al servizio di assistenza agli investimenti:

- a)* consegnano all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- b)* chiedono all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;
- c)* illustrano all'investitore per iscritto in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ed all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;
- d)* per gli investimenti che prevedano penali o commissioni rilevanti nel caso di liquidazione anticipata, informano per iscritto l'investitore del costo da sostenere nel caso fosse necessario disporre del capitale in anticipo rispetto alla scadenza;
- e)* per il collocamento di azioni o obbligazioni, informano per iscritto il cliente sull'identità del soggetto che cura il collocamento; qualora sia la banca, illustrano per iscritto la natura dei rischi dell'investimento, valutandone l'adeguatezza in considerazione delle caratteristiche soggettive del cliente, segnalando il conflitto di interesse;
- f)* raccolgono per iscritto le istruzioni impartite dal cliente;
- g)* per singoli titoli obbligazionari o azionari, forniscono copia scritta di informazioni ed analisi prodotte da fonti attendibili;
- h)* per strumenti e prodotti di speculazione sui mercati finanziari, illustrano per iscritto le caratteristiche di questi strumenti e prodotti, e, mettendo in evidenza i rischi di perdita del capitale consigliano al cliente di limitare l'attività di speculazione ad una parte limitata del patrimonio, dopo aver analizzato e coperto altre esigenze primarie di investimento quali la liquidità, la previdenza e la copertura assicurativa, la protezione del capitale e l'accumulazione;
- i)* consegnano all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;
- l)* consegnano all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;
- m)* se dipendenti di banca, non possono ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento;
- n)* a seguito di significative variazioni delle condizioni di mercato, informano per iscritto il cliente, sull'andamento del proprio portafoglio, evidenziando i risultati conseguiti e i rischi legati all'attuale allocazione delle risorse, concordando con il cliente, per iscritto, le soglie di perdita massima, anche di breve periodo, al raggiungimento delle quali informano tempestivamente, per iscritto, il cliente, prospettando scelte alternative e suggerendo interventi adeguati.

2. Salvo i casi di dolo o colpa grave, il reato di falsa comunicazione e la violazione dell'obbligo a fornire per iscritto le informazioni di cui al presente articolo sono puniti con una multa fino a 50.000 euro a carico dei promotori finanziari o dei dipendenti e dei responsabili del servizio di cui al comma 1.

**13. 01.**Quartiani, Gambini.

ART. 14.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

**1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 dopo l'articolo 145 è aggiunto il seguente:**

**Art. 145-bis. - (Informazione al mercato in materia di attribuzione di azioni ai dipendenti). - 1.**

**Qualora una società approvi un piano di attribuzione di azioni a componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o a collaboratori non legati alla stessa da rapporti di lavoro subordinato ovvero a componenti del Consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione, a dipendenti o collaboratori di altre società appartenenti al medesimo gruppo, prima dell'esecuzione dell'operazione sono pubblicate, per cura del consiglio di amministrazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico, le informazioni concernenti:**

**a) ragioni che motivano l'adozione del piano;**

**b) i soggetti destinatari del piano;**

**c) le modalità e le clausole di attuazione del piano, specificandosi se la sua attuazione è subordinata al verificarsi di condizioni e, in particolare, al conseguimento di risultati determinati;**

**d) le modalità per la determinazione dei prezzi o dei criteri per la determinazione dei prezzi per la sottoscrizione o per l'acquisto delle azioni;**

**e) i vincoli di disponibilità gravanti sulle azioni ovvero sui diritti di opzione attribuiti, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.**

**2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.**

**3. La CONSOB definisce con proprio regolamento le informazioni, relative agli elementi indicati nel comma 1, che debbono essere fornite in relazione alle varie modalità di attribuzione delle azioni prevedendo informazioni più dettagliate per piani di attribuzione di azioni di particolare rilevanza.**

**14. 1. Antonio Pepe, D'Agrò, Patria, Degennaro Gastaldi. APPROVATO**

*Al comma 1, capoverso articolo 2362-bis sopprimere le parole: in misura rilevante e dopo le parole: con proprio regolamento aggiungere in fine il seguente: entro tre mesi.*

*e, conseguentemente, aggiungere in fine il seguente periodo: prevedendo inoltre i casi vietati sul piano qualitativo e quantitativo e le relative sanzioni.*

**14. 2. Grandi.**

*Al comma 1, capoverso articolo 2362-bis, sopprimere le parole: in misura rilevante.*

**14. 3. Grandi.**

ART. 15.

*Sostituire l'articolo 15 con i seguenti:*

Art. 15.

*(Comitato di garanzia).*

1. È istituito presso la CONSOB il Comitato di garanzia dell'attività di revisione.

2. Il Comitato è costituito da cinque componenti, scelti tra professori ordinari di materie giuridiche

o economiche ovvero tra specialisti della materia iscritti all'ordine degli avvocati, o all'albo dei dottori commercialisti e dei revisori contabili, con almeno venti anni di comprovata esperienza professionale, di cui:

- a) due designati dalla CONSOB;
- b) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa delle società per azioni;
- c) uno designato dalla associazione di categoria più rappresentativa dei gestori di fondi mobiliari e di gestioni patrimoniali;
- d) uno designato da Borsa Italiana S.p.a.

3. Il Comitato elegge un Presidente, scelto tra i componenti designati dall'Autorità.

4. Ciascun componente dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile. In sede di prima istituzione i componenti designati dall'Autorità durano in carica sette anni.

*Art. 15-bis.*

*(Funzioni del Comitato di garanzia).*

1. Il Comitato assicura l'indipendenza, l'effettività e l'efficacia dell'attività di revisione contabile.

2. A tal fine, il Comitato:

- a) designa, sulla base di criteri di rotazione preventivamente definiti, la società incaricata della revisione nelle società che fanno appello al mercato dei capitali di rischio;
- b) stabilisce, sulla base dei criteri definiti nel Regolamento sulle attività di revisione contabile, il compenso dovuto alla società di revisione per l'attività svolta;
- c) gestisce il Fondo per la remunerazione delle società di revisione costituito dai compensi dovuti dalle società sottoposte a revisione e provvede ai relativi pagamenti, secondo le modalità definite dal Regolamento sulle attività di revisione contabile.

*Art. 15-ter.*

*(Regolamento sulle attività di revisione).*

1. La CONSOB su proposta del Comitato, adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Regolamento sull'attività di revisione, contenente i criteri e le regole necessarie a garantire l'indipendenza della società di revisione e l'efficacia della relativa attività, tra cui, in particolare, quelle aventi ad oggetto:

- 1) le linee e i principi contabili cui l'attività di revisione deve attenersi;
- 2) il limite massimo ai mandati delle società incaricate, fissato in misura comunque non superiore a tre consecutivi;
- 3) le regole di rotazione del partner incaricato della revisione di ciascuna società;
- 4) le regole inerenti alla revisione dei gruppi di società, dovendosi prevedere che la medesima società di revisione si occupi di tutto il gruppo;
- 5) le regole sulla possibilità e sui limiti di altre attività prestate alla società revisionata dalla società di revisione o da società ad essa, anche indirettamente, collegate o controllate;
- 6) i criteri generali di determinazione delle tariffe dovute per l'attività di revisione;
- 7) i criteri, le forme e le modalità di assicurazione del rischio derivante dall'espletamento dell'attività di revisione;
- 8) le modalità di gestione del Fondo per la remunerazione delle società di revisione;
- 9) le misure di incentivazione all'ingresso nel mercato della revisione di nuove società.

*Art. 15-quater.  
(Vigilanza sulle attività di revisione contabile).*

1. Il Governo è delegato ad emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo in materia di vigilanza sulle attività di revisione, sulla base dei seguenti principi e criteri:

- a)* attribuire alla CONSOB adeguati poteri ispettivi nei confronti delle società di revisione e delle società sottoposte a revisione, nel rispetto di procedure e regole a garanzia delle stesse società;
- b)* attribuire alla CONSOB adeguati poteri sanzionatori nei confronti delle società di revisione e delle società sottoposte a revisione, in caso di violazione delle norme in materia di attività di revisione dettate dalla legge e dai regolamenti dalla CONSOB, nel rispetto del principio del contraddittorio;
- c)* precludere alle società sanzionate di beneficiare delle misure di riduzione delle sanzioni pecuniarie previste dalla normativa vigente in materia di sanzioni amministrative.

**15. 1.** Pinza, Vernetti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggero Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto. **RESPINTO**

*Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

- a)* presso l'Autorità di cui all'articolo 30 della presente legge è istituito l'Albo delle società di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- a1)* le società quotate in borsa individuano la società di revisione all'interno dell'Albo di cui alla lettera *a)* del presente articolo e ne danno comunicazione all'Autorità;
- a2)* l'Autorità autorizza preliminarmente il ricorso alla società di revisione indicata dalla società quotata in borsa;
- a3)* qualora l'Autorità neghi motivatamente l'autorizzazione di cui alla lettera *a2)* del presente articolo, contestualmente individua un'altra società di revisione e ne dà comunicazione alla società quotata;
- a4)* le società di revisione possono svolgere la loro attività presso la medesima società quotata in Borsa per un periodo massimo di tre anni consecutivi. Trascorso tale periodo, le società di revisione non possono ricevere ulteriori incarichi dalla medesima società per il successivo triennio.

**15. 2.** Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b)* l'articolo 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 159. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, conferisce l'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso, previo parere vincolante assunto all'unanimità dall'organo di controllo e, per le società di cui all'articolo 165, comma 1, anche previo parere favorevole della società di revisione della società capogruppo. La Consob stabilisce con regolamento i criteri generali, le modalità e i termini per l'espressione del parere della società incaricata della revisione della società capogruppo quotata; con lo stesso regolamento la Consob stabilisce le deroghe alla durata dell'incarico di revisione per le società appartenenti a gruppi di cui facciano parte società quotate. La Consob provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il compenso».

\* **15. 3.** Leo.

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. L'assemblea, in occasione dell'approvazione del bilancio o della convocazione annuale prevista dall'articolo 2364-*bis*, secondo comma, del codice civile, conferisce l'incarico di revisione del

bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a una società di revisione iscritta nell'albo speciale previsto dall'articolo 161 determinandone il compenso, previo parere vincolante assunto all'unanimità dall'organo di controllo e, per le società di cui all'articolo 165, comma 1, anche previo parere favorevole della società di revisione della società capogruppo. La Consob stabilisce con regolamento i criteri generali, le modalità e i termini per l'espressione del parere della società incaricata della revisione della società capogruppo quotata; con lo stesso regolamento la Consob stabilisce le deroghe alla durata dell'incarico di revisione per le società appartenenti a gruppi di cui facciano parte società quotate. La Consob provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico, quando esso non sia deliberato, determinandone anche il compenso.

\* **15. 4.**Armani.

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: previo parere vincolante assunto con le seguenti: su proposta formulata.*

*Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con le stesse modalità.*

**15. 5.**I Relatori.

*Al comma 1, lettera b) capoverso Art. 159, comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: **Non costituisce giusta causa di revoca la divergenza di opinioni rispetto a valutazioni contabili o a procedure di revisione.***

**15. 6.** D'Agrò, Patria, Degennaro, Gastaldi. **APPROVATO**

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 4, dopo le parole: ha durata non aggiungere le seguenti: inferiore a tre né.*

**15. 7.**I Relatori. **APPROVATO**

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: negarne l'approvazione con le seguenti: vietarne l'esecuzione.*

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

*al terzo periodo, sostituire le parole: negarne l'approvazione con le seguenti: vietarne l'esecuzione;*

*al quarto periodo, sostituire le parole: non abbia negato l'approvazione con le seguenti: non ne abbia vietata l'esecuzione.*

**15. 8.**I Relatori. **APPROVATO**

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 6, dopo le parole: entro trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, aggiungere le seguenti: Qualora la deliberazione non sia adottata entro tale termine l'Autorità provvede d'ufficio al conferimento dell'incarico entro trenta giorni.*

**15. 9.**Quartiani, Gambini. **APPROVATO**

*Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 159, comma 7, lettera a), aggiungere in fine, il seguente periodo: La corresponsione del compenso non può comunque essere subordinata ad alcuna condizione relativa all'esito della revisione, né la misura di esso può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi aggiuntivi da parte della società di revisione.*

**15. 10.** Antonio Pepe, D'Agrò, Patria, Degennaro, Gastaldi. **APPROVATO**

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1, sopprimere le parole da: tenuto conto fino alla fine del capoverso.*

*Conseguentemente, alla medesima lettera c):*

*al capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Può stabilire altresì prescrizioni e raccomandazioni, rivolte alle società di revisione, per prevenire la possibilità che gli azionisti di queste o delle entità appartenenti alla loro rete nonché i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le medesime intervengano nell'esercizio dell'attività di revisione in modo tale da compromettere l'indipendenza e l'obiettività delle persone che la effettuano;

*dopo il capoverso 1-sexies, aggiungere il seguente:*

**1-septies.** La misura della retribuzione dei dipendenti delle società di revisione che partecipano allo svolgimento delle attività di revisione non può essere in alcun modo determinata, neppure parzialmente, dall'esito delle revisioni da essi compiute né dal numero degli incarichi di revisione ricevuti o dall'entità dei compensi per essi percepiti dalla società.

**15. 11.** Antonio Pepe, D'Agrò, Patria, Degennaro, Gastaldi. **APPROVATO**

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, sostituire le parole:* i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano *o con le seguenti:* la società di revisione a cui è conferito l'incarico di revisione del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato, le società controllate da tale società di revisione o ad essa collegate, le società che la controllano o quelle che.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso:*

*alla lettera c), dopo le parole:* pro veritate *aggiungere le seguenti:* eccetto i casi previsti dalla legge;

*sopprimere la lettera f).*

**15. 12.** Quartiani.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1-bis, alla lettera h), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* qualora sia prevista la rappresentanza in giudizio;

**15. 13.** Quartiani.

*Al comma 1, lettera c), punto 1-bis, lettera i) sopprimere le parole:* , anche di consulenza, non collegati alla revisione,

**15. 14.** Scherini.

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, dopo le parole:* alla rete di una società di revisione *aggiungere le seguenti:* , costituita dalla struttura più ampia cui appartiene la società stessa e che si avvale della medesima denominazione o attraverso la quale vengono condivise risorse professionali, e comprendente comunque le società che controllano la società di revisione, le società che sono da essa controllate, ad essa collegate o sottoposte con essa a comune controllo; determina.

*Conseguentemente, al medesimo capoverso:*

*dopo le parole:* degli incarichi *aggiungere le seguenti:* e dei rapporti;

*sostituire le parole:* e le modalità di pubblicità *con le seguenti:* ; stabilisce le forme di pubblicità;

*premettere il capoverso 1-ter al capoverso 1-bis.*

**15. 15.** I Relatori. **APPROVATO**

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1-ter, aggiungere, in fine le seguenti parole:* , per ciascun incarico, distinguendo i compensi relativi agli incarichi di revisione da quelli riferiti alla

**prestazione di altri servizi.**

**15. 16.** Antonio Pepe, D'Agrò, Patria, Degennaro, Gastaldi. **APPROVATO**

*Al comma 1, lettera c), capoverso 1-quinquies, sostituire le parole: almeno un triennio , con le seguenti: almeno dodici mesi.*

**15. 17.**Scherini.

*Al comma 1, lettera c) dopo il comma 1-sexies aggiungere il seguente:*

**1-septies. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 mila a 500 mila euro comminata dalla CONSOB.**

**15. 18.**Lettieri. **APPROVATO**

*Al comma 1, lettera e), numero 2), capoverso 2, lettera b), sostituire la parola: richiede con le seguenti: può richiedere.*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera c);*

*sostituire la parola: esegue con la seguente: può eseguire;*

*sostituire la parola: assume con la seguente: assumere.*

**15. 19.**I Relatori. **APPROVATO**

*Sopprimere la lettera d), alla lettera e), n. 2), dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis) Nell'ambito della Consob è istituita una speciale sezione di vigilanza e controllo sui revisori.*

*L'Autorità decide con il proprio statuto, modalità e funzioni della sezione speciale che agisce anche avvalendosi della Guardia di Finanza.*

**15. 20.**Grandi.

*Al comma 1, lettera f), capoverso comma 1, lettera d), aggiungere la seguente lettera:*

*d-bis) disporre la cancellazione dall'albo della società di revisione.*

**15. 21.** Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere il seguente:*

**f-bis) all'articolo 163 al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:**

**c-bis) ricorre la violazione del divieto di cui all'articolo 160, comma 1-bis. In tale caso i soci e i dipendenti materialmente responsabili della violazione sono cancellati dal registro dei revisori contabili.**

**15. 22.**Lettieri. **APPROVATO**

*Sopprimere la lettera g).*

**\* 15. 23.**Grandi. **APPROVATO**

*Sopprimere la lettera g).*

**\*15. 24.** Pistone.

*Sopprimere la lettera g).*

**\*15. 25.** D'Agrò, Patria. **APPROVATO**

*Sopprimere la lettera g).*

**\*15. 26.** Buontempo. **APPROVATO**

*Al comma 1, sostituire la lettera h) con le seguenti:*

**h) all'articolo 165, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:**

**«1-bis. La società incaricata della revisione contabile della società capogruppo quotata è interamente responsabile per la revisione dei bilanci consolidati del gruppo. A questo fine, essa riceve i documenti di revisione dalle società incaricate della revisione contabile delle altre società appartenenti al gruppo; può chiedere alle suddette società di revisione o agli amministratori delle società appartenenti al gruppo ulteriori documenti e notizie utili alla revisione, nonché procedere direttamente ad accertamenti, ispezioni e controlli presso le medesime società. Ove ravvisi fatti censurabili, ne informa senza indugio la CONSOB e gli organi di controllo della società capogruppo e della società interessata»;**

**h-bis) nella parte IV, titolo III, capo II, sezione VI, dopo l'articolo 165, è aggiunto il seguente:**

**«Art. 165-bis. - (Società che controllano società con azioni quotate). - 1. Le disposizioni della presente sezione, ad eccezione dell'articolo 157, si applicano altresì alle società che controllano società con azioni quotate e alle società sottoposte con queste ultime a comune controllo.**

**2. Alla società incaricata della revisione contabile della società capogruppo si applicano le disposizioni dell'articolo 165, comma 1-bis.**

**3. La CONSOB detta con regolamento disposizioni attuative del presente articolo, stabilendo, in particolare, criteri di esenzione per le società sottoposte a comune controllo, di cui al comma 1, che non rivestono significativa rilevanza ai fini del consolidamento, tenuto conto anche dei criteri indicati dall'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127».**

**15. 27. Antonio Pepe, Degennaro, Patria, Gasparri, D'Agrò. APPROVATO**

*Al comma 1, lettera h) capoverso 1, sostituire le parole: La responsabilità dei controlli previsti dall'articolo 155, comma 1, spetta interamente alla società incaricata della revisione della società capogruppo quotata con le seguenti: I controlli previsti dall'articolo 155, comma 1, e la responsabilità degli stessi, spettano interamente alla società incaricata della revisione della società capogruppo quotata».*

**15. 28. Quartiani.**

*Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:*

*«Art. 15-bis (Delega al Governo per la nuova disciplina della giurisdizione in materia societaria, bancaria e finanziaria). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme dirette ad assicurare una più rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali nelle materie di cui alla lettera b), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:*

*a) istituire, presso i tribunali delle città sedi di corte di appello, nonché presso altri tribunali individuati con riferimento a criteri oggettivi ed omogenei che tengano conto della estensione del territorio di competenza, del volume del contenzioso in essere nelle materie di cui alla lettera b) e del numero delle imprese iscritte presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del circondario, sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti che richiedono un elevato grado di conoscenza nei settori economico e finanziario, prevedendo altresì che, nelle medesime materie, le competenze riservate dalle vigenti leggi al presidente del tribunale spettino al presidente della sezione specializzata, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;*

*b) prevedere che rientrino nella competenza delle sezioni specializzate, di cui alla lettera a), nell'ambito delle materie attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario:*

*1) i procedimenti in materia di diritto societario, comprese le controversie relative al trasferimento delle partecipazioni sociali ed ai patti parasociali;*

*2) tutti o alcuni dei procedimenti nelle materie disciplinate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993,*

n. 385, come da ultimo modificati dalla presente legge, comprese le azioni di risarcimento del danno verso le società di revisione;

3) i procedimenti in materia di concorrenza, brevetti e segni distintivi dell'impresa;

4) tutti i procedimenti previsti dalla disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza e tutte le relative controversie, nonché tutti i procedimenti connessi e consequenziali; sono esclusi i procedimenti previsti dal capo I del titolo V del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che sono di competenza del tribunale del luogo in cui ha sede l'impresa;

5) tutte o alcune delle controversie in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare;

c) istituire anche presso le corti di appello e la Corte di cassazione sezioni specializzate nella trattazione dei procedimenti nelle materie di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), nonché nella materia fallimentare e concorsuale in genere, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato né incrementi di dotazioni organiche;

d) attribuire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) una competenza territoriale estesa all'ambito dell'intero distretto o circondario, prevedendo che in una o più delle materie attribuite alla competenza delle predette sezioni, il giudizio di merito si svolga in unico grado, anche eventualmente presso le sezioni specializzate della corte di appello;

e) prevedere criteri di selezione dei giudici per l'assegnazione in via esclusiva alle sezioni di cui alle lettere a) e c), tali da assicurare una specifica competenza professionale nelle materie attribuite alla competenza delle stesse sezioni; prevedere altresì adeguati criteri di rotazione, evitando comunque la dispersione delle competenze professionali acquisite; prevedere adeguati strumenti di formazione e di aggiornamento professionale dei magistrati che compongono detti organi giurisdizionali;

f) prevedere che le sezioni di cui alle lettere a) e c) siano integrate da esperti delle materie di cui alla lettera b), nominati dal Consiglio superiore della magistratura o, per sua delega, da presidenti di corte di appello ed iscritti in albi speciali presso le corti di appello stesse; prevedere, altresì, criteri di nomina ed incompatibilità idonei ad impedire conflitti di interessi.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso al Parlamento, affinché sia espresso il parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione; decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine di cui al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e integrative nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al medesimo comma 1 e con la procedura di cui al comma 2.

4. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo, è abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5».

**15. 01.** Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella. **RESPINTO**

*Dopo l'articolo 15 inserire il seguente:*

#### Art. 15-bis.

1. È istituita con apposita legge dello Stato, la Commissione bicamerale di inchiesta sul credito e il risparmio con poteri di autorità giudiziaria.

2. La Commissione è composta da 10 senatori e 10 deputati nominati dai Presidenti della Camera e del Senato su designazione dei gruppi parlamentari in rapporto alla loro consistenza.

3. Il Presidente della Commissione è nominato tra i componenti delle forze politiche di minoranza parlamentare.

4. La Commissione:

- a) valuta e monitorizza gli andamenti delle politiche creditizie e del risparmio sul territorio nazionale;
- b) ha potere di indagine sui soggetti preposti alla politica creditizia e alla raccolta del risparmio;
- c) ha il potere di richiedere qualsivoglia documenti ai soggetti variamente interessati e ritenuto utile alla conoscenza dei fatti e alle indagini in corso o da intraprendere;
- d) ha il potere di convocazione e interrogazione di tutti coloro che siano ritenuti utili allo svolgimento dei propri compiti istituzionali;
- e) ha potere di indirizzo e verifica sulle concentrazioni bancarie sul territorio nazionale.

5. I membri della Commissione sono vincolati al segreto.

**15. 02.** Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

#### ART. 16.

*All'articolo 16 premettere il seguente:*

Art. ...  
(Autorità di vigilanza).

1. Per i fini di cui alla presente legge, le Autorità di vigilanza sono:

- a) la Banca d'Italia;
- b) la Consob;
- c) l'autorità garante della concorrenza e del mercato.

2. Le funzioni di vigilanza sono svolte dalle autorità secondo le seguenti competenze:

- a) alla Banca d'Italia è attribuita la funzione di vigilanza sulle banche, istituti di credito e operatori finanziari, che negoziano strumenti finanziari e assicurativi, finalizzata a garantire la stabilità del sistema bancario;
- b) alla Consob è attribuita la funzione di vigilanza finalizzata a garantire la trasparenza del mercato in cui operano le banche e tutti gli altri operatori e intermediari finanziari e le società i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati, nonché del mercato delle assicurazioni e dei fondi pensionistici;
- c) all'Autorità garante della concorrenza e del mercato è attribuita la funzione di vigilanza finalizzata al controllo della concorrenza nel mercato creditizio, finanziario e assicurativo.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 le competenze ed i poteri attribuiti all'istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ed alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) sono trasferiti alle autorità secondo le rispettive funzioni.

*Conseguentemente:*

*agli articoli 16, 17, 18 e 19 sopprimere le parole: istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ed alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) ovunque ricorrono.*

**0. 16. 1.** Sergio Rossi.

Sopprimerlo.

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 38, 39, 40, commi 1 e 2.*

**16. 1.** Armani.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 16.  
(*Coordinamento tra le Autorità*).

1. È istituito il Comitato di coordinamento tra le Autorità di seguito menzionate, che adotta le misure necessarie per assicurare il coordinamento nella regolazione del mercato e lo scambio di informazioni, prevedendo a tale fine protocolli tra le Autorità stesse. Le Autorità di cui al periodo precedente sono: la Banca d'Italia, la Commissione nazionale per la società e la borsa (CONSOB) e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

*Conseguentemente sopprimere:*

*l'articolo 17;*

*all'articolo 18, comma 1, le parole da: l'istituto a (COVIP);*

*all'articolo 19, comma 1 e comma 4, le parole da: L'istituto a: (COVIP);*

*all'articolo 23, il comma 8-bis;*

*all'articolo 24, i commi 4 e 5.*

**16. 2.** Pinza, Verneti, Giachetti, Giacomelli, Ladu, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Stradiotto.

*Al comma 1, sopprimere le parole da: l'istituto fino a: (COVIP) e al comma 2 sopprimere le parole da: dell'istituto fino a: (COVIP).*

*Conseguentemente sopprimere:*

*all'articolo 17, comma 1, le parole da: l'istituto fino a: (COVIP);*

*all'articolo 18, comma 1, le parole da: dell'istituto fino a (COVIP);*

*all'articolo 19, comma 1 e comma 4, le parole da: dell'istituto fino a: (COVIP);*

*all'articolo 23, il comma 8-bis;*

*all'articolo 24, i commi 4 e 5.*

*Conseguentemente, all'articolo 39 dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:*

*2-bis. Il personale di ruolo, quello assunto a tempo determinato e i dipendenti di pubbliche amministrazioni che prestano servizio in situazione di comando o distacco presso la COVIP e l'ISVAP sono trasferiti con la qualifica corrispondente a quella rivestita presso l'ente di provenienza, alla data di entrata in vigore della presente legge, nel ruolo della Banca d'Italia e della CONSOB, a seconda delle mansioni precedentemente svolte. Si applicano le disposizioni di cui ai seguenti commi 3 e 4.*

**16. 3.** Agostini, Gambini, Visco.

*Al comma 1, sostituire le parole: operano in forma coordinata con le seguenti: individuano forme di coordinamento.*

**16. 4.** I relatori. **APPROVATO**

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: sei mesi.*

**16. 5.** I relatori. **APPROVATO**

*Al comma 2, sopprimere le parole da: il Ministro dell'economia fino al termine del comma.*

**16. 6.** Grandi, Benvenuto. **RESPINTO**

*Al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: Direttore generale del Tesoro.*

**16. 7.** Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella. **RESPINTO**

ART. 17.

*Sopprimere l'articolo 17.*

**17. 1.** Armani.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 17.

*(Suppressione del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio).*

1. È soppresso il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio previsto dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

2. Alla Banca d'Italia sono trasferite le competenze ed i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 21, comma 1, lettera c).*

*Conseguentemente, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, sopprimere l'articolo 9 e i riferimenti al CICR, ovunque compaiano.*

**17. 2.** Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Pinza, Martella. **RESPINTO**

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 17.

*(Suppressione di organi).*

1. È soppresso il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio previsto dall'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 358, e successive modificazioni.

2. Le funzioni del Comitato sono trasferite alle Autorità in relazione alle specifiche competenze delle stesse.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 21, comma 1, sopprimere la lettera c);*

*all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera a) inserire la seguente:*

*a-bis) al comma 4, primo periodo, «sono sopprese» le seguenti parole: «in conformità delle deliberazioni del ICCR»;*

*all'articolo 7, comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente: c) al comma 4, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «la Banca d'Italia disciplina i conflitti tra le banche e i soggetti indicati al primo periodo, in relazione alle altre attività bancarie».*

**17. 3.** Verneti, Pinza, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto. **RESPINTO**

*Dopo l'articolo 17 aggiungere il seguente:*

Art. 17-bis.

*(Obbligo di collaborazione delle Autorità con il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti).*

1. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, può chiedere di essere audito dalle Autorità per questioni inerenti alla tutela dei

consumatori o per segnalare fatti o comportamenti a danno dei consumatori utenti di servizi bancari e finanziari.

2. In caso di diniego, le Autorità sono tenute a trasmettere per iscritto le relative motivazioni al Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

**17. 01.** Sergio Rossi.

#### ART. 18.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 39 e 40, commi 1, 2, 7 e 8.*

**18. 1.**Armani.

***Al comma 1, sopprimere le parole: Salvo quanto disposto dall'articolo 20.***

***Conseguentemente:***

***all'articolo 19:***

***al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Salvo quanto disposto dall'articolo 20;***

***al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: Salvo quanto disposto dall'articolo 20; sopprimere l'articolo 20.***

**18. 2.**Gastaldi, Degennaro. **APPROVATO**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'adozione degli atti di cui al comma 1 deve essere preceduta da un'analisi relativa all'impatto della regolamentazione, anche sotto l'aspetto del rapporto tra costi e benefici, sull'attività delle imprese e degli operatori e sugli interessi degli investitori e dei risparmiatori. A tal fine, le Autorità di cui al comma 1 consultano preventivamente i soggetti interessati, secondo tempi e modi che consentano l'efficienza della consultazione. Nella definizione del contenuto degli atti di regolazione generale, le medesime Autorità tengono conto in ogni caso del principio di proporzionalità, inteso come criterio di esercizio del potere adeguato al raggiungimento del fine, con il minore sacrificio degli interessi dei destinatari.

**18. 3.**Leo.

***Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: L'adozione degli atti fino a: tra costi e benefici con le seguenti: Gli atti di cui al comma 1 sono accompagnati da una relazione che ne illustri le conseguenze sulla regolamentazione.***

**18. 4.**I relatori. **APPROVATO**

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A questo fine, esse consultano gli organismi rappresentativi dei soggetti vigilati e dei prestatori di servizi finanziari.*

**18. 5.**Patria, Romoli.

#### ART. 19.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 38, 39, 40, commi 1, 2, 7 e 8.*

**19. 1.**Armani.

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:*

I procedimenti di controllo a carattere contenzioso e i procedimenti sanzionatori sono inoltre svolti nel rispetto dei principi della facoltà di denuncia di parte, della piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione nonché della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie.

*Al comma 5, sostituire il primo periodo con il seguente:*

Salvo quanto disposto dall'articolo 20 avverso gli atti adottati dalle Autorità di cui al comma 4 può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi al tribunale amministrativo regionale per il Lazio.  
**19. 2.Leo.**

***Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Restano ferme le disposizioni previste per l'impugnazione dei provvedimenti sanzionatori dall'articolo 145, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dall'articolo 195, commi 4 e seguenti, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dall'articolo 6 della legge 5 marzo 2001, n. 57, dagli articoli 12, ultimo comma, e 19, ultimo comma, della legge 7 febbraio 1979, n. 48, dall'articolo 10, ultimo comma, della legge 28 novembre 1984, n. 792, dall'articolo 11, comma 5, della legge 17 febbraio 1992, n. 166, e dall'articolo 18-bis, comma 5-bis, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124.***

**19. 3.I relatori. APPROVATO**

ART. 20.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 38, 39, 40, commi 1, 2, 7 e 8.*

**20. 1.Armani.**

*Al comma 1, dopo le parole: politica monetaria aggiungere le seguenti: non attinenti le finalità di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.*

**20. 2.Benvenuto, Pistone, Fluvi.**

ART. 21.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 38, 39, 40, commi 1, 2, 7 e 8.*

**21. 1.Armani.**

***Sostituire l'articolo 21 con il seguente:***

**Art. 21.**

***(Competenze in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali delle banche, degli intermediari finanziari, delle assicurazioni e dei fondi pensione).***

**1. Al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:**

**a) all'articolo 116, comma 2, le parole: «sentita la Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «sentite la CONSOB e la Banca d'Italia»;**

**b) all'articolo 117, comma 8, primo periodo, dopo le parole: «La Banca d'Italia» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB»; al terzo periodo, le parole: «della Banca d'Italia»**

sono sostituite dalle seguenti: «della CONSOB»;

c) all'articolo 127, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le deliberazioni di competenza del CICR previste nel presente titolo sono assunte su proposta della CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia»;

d) all'articolo 128 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «Al fine di verificare il rispetto delle disposizioni del presente titolo, la CONSOB può acquisire informazioni, atti e documenti ed eseguire ispezioni presso le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'articolo 107 o anche nel solo elenco generale previsto dall'articolo 106, nonché presso i soggetti indicati nell'articolo 155, comma 5. A questo fine la CONSOB può avvalersi della collaborazione della Banca d'Italia;

2) il comma 2 è abrogato;

3) al comma 5, le parole: «della Banca d'Italia o dell'UIC» sono sostituite dalle seguenti: «della CONSOB, sentita la Banca d'Italia,».

2. Al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 174, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 38, comma 3, le parole: «a richiesta dell'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta dell'ISVAP o della CONSOB»;

b) all'articolo 72, comma 1, le parole: all'ISVAP, a richiesta di questo» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta»;

c) all'articolo 109, comma 4, le parole: «L'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «La CONSOB»;

3. Al decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 41, comma 1, le parole: «a richiesta dell'ISVAP» sono sostituite dalle seguenti: «a richiesta dell'ISVAP o della CONSOB»;

b) all'articolo 83, comma 1, le parole: «all'ISVAP, a richiesta di questo» sono sostituite dalle seguenti: «all'ISVAP e alla CONSOB, su loro richiesta».

4. Al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-ter, comma 3, le parole: «alla commissione di cui all'articolo 16» sono sostituite dalle seguenti: «alla CONSOB»;

b) all'articolo 17:

1) al comma 2, sono abrogate le lettere e), f) e h).

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, la CONSOB:

a) definisce, d'intesa con la Commissione di cui all'articolo 16 e con le autorità di vigilanza dei soggetti abilitati a gestire le risorse dei fondi, schemi-tipo di contratti tra i fondi e i gestori;

b) autorizza preventivamente le convenzioni sulla base della corrispondenza ai criteri di cui all'articolo 6 nonché alla lettera a) del presente comma;

c) provvede affinché i fondi assicurino la trasparenza nei rapporti con i partecipanti e nelle comunicazioni periodiche rivolte agli iscritti circa l'andamento amministrativo e finanziario dei fondi medesimi, formulando le prescrizioni necessarie, determinando i modi di pubblicità, e vigilando sulla loro attuazione».

5. Nell'esercizio delle competenze ad essa conferite a norma dei commi 2, 3 e 4, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) dispone dei poteri e applica le sanzioni previsti dalle leggi che disciplinano la vigilanza sui soggetti in essi indicati.

21. 2.I relatori. APPROVATO

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 21.

*(Riparto di competenze tra la Banca d'Italia e la Consob).*

1. Alla Banca d'Italia sono trasferiti:

- a) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni, all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP);
- b) le competenze e i poteri di vigilanza attribuiti dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni, alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), salvo quanto previsto dal comma 2;
- c) le competenze e i poteri attribuiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze e al Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

2. Alla CONSOB sono trasferiti:

- a) le competenze e i poteri attribuiti alla Banca d'Italia dal titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni;
- b) le competenze e i poteri attribuiti all'ISVAP dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174;
- c) le competenze e i poteri attribuiti alla COVIP dall'articolo 17, comma 2, lettere e), f), h) e n), del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni;
- d) le competenze e i poteri attribuiti al Ministro e al Ministero dell'economia e delle finanze dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Le competenze di cui al comma 2, lettera d), escluse quelle previste dall'articolo 195 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono esercitate d'intesa con la Banca d'Italia.

**21. 3.** Agostini, Gambini, Visco, Pinza, Martella.

*Al comma 2, sopprimere le parole:* Le competenze e i poteri attribuiti all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) dall'articolo 109 del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 174, e.

**21. 4.** Gastaldi.

ART. 22.

*Sopprimerlo.*

**22. 1.** Grandi.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 22.

*(Comunicazioni relative all'emissione di valori mobiliari).*

1. All'articolo 129 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 2, dopo le parole: «Banca d'Italia», sono aggiunte le seguenti: «e alla CONSOB»;
- b) al comma 3:
  - 1) dopo le parole: «Banca d'Italia», sono aggiunte le seguenti: «anche su segnalazione della

CONSOB»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le informazioni integrative ricevute»;

c) al comma 7:

1) al primo periodo, dopo le parole: «La Banca d'Italia», sono aggiunte le seguenti: «anche su segnalazione della CONSOB»;

2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Banca d'Italia comunica alla CONSOB le segnalazioni consuntive ricevute ai sensi del presente comma».

**22. 2.I Relatori.**

*Sostituirlo con il seguente:* Al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sopprimere l'articolo 129.

**22. 3. Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella. RESPINTO**

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 22.

*(Competenze in materia di emissione di valori mobiliari).*

1. I poteri attribuiti dall'articolo 129 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 al CICR e alla Banca d'Italia sono attribuiti alla Consob che, per la regolamentazione dei profili che attengono al regolare funzionamento del mercato, li esercita d'intesa con la Banca d'Italia.

**22. 4.Armani.**

*Dopo l'articolo 22 inserire il seguente:*

Art. 22-bis.

*(Attuazione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/C).*

**1. Il Governo è delegato ad adottare, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE, di seguito denominata «direttiva».**

**2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dal comma 3, e con la procedura stabilita per il decreto legislativo di cui al comma 1, può emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, anche per tener conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui all'articolo 24, comma 2, della direttiva.**

**3. I decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2 apporteranno al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le modifiche e integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva e delle relative misure di esecuzione, mantenendo, ove possibile, ferme le deleghe a norme regolamentari ivi previste; essi terranno inoltre conto dei seguenti principi e criteri direttivi:**

**a) adeguare alla normativa comunitaria la disciplina dell'offerta al pubblico dei prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettera u),**

del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

*b)* individuare nella CONSOB l'Autorità nazionale competente in materia;

*c)* prevedere che la CONSOB, al fine di assicurare l'efficienza del procedimento di approvazione del prospetto informativo da pubblicare in caso di offerta pubblica di titoli di debito bancari non destinati alla negoziazione in un mercato regolamentato, stipuli accordi di collaborazione con la Banca d'Italia;

*d)* assicurare la conformità alla direttiva della disciplina esistente in materia di segreto d'ufficio;

*e)* disciplinare i rapporti con le Autorità estere anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili;

*f)* individuare, anche mediante l'attribuzione alla CONSOB di compiti regolamentari, da esercitare in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea:

1) i tipi di offerta a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto nonché i tipi di strumenti finanziari alla cui offerta al pubblico ovvero alla cui ammissione alla negoziazione non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto;

2) le condizioni alle quali il collocamento tramite intermediari ovvero la successiva rivendita di strumenti finanziari oggetto di offerte a cui non si applica l'obbligo di pubblicare un prospetto siano da assoggettare a detto obbligo;

*g)* prevedere che il prospetto e i supplementi approvati nello Stato membro d'origine siano validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in Italia;

*h)* prevedere, nei casi contemplati dalla direttiva, il diritto dell'investitore di revocare la propria accettazione, comunque essa sia denominata, stabilendo un termine per detta revoca non inferiore a due giorni lavorativi, prevedendo inoltre la responsabilità dell'intermediario responsabile del collocamento in presenza di informazioni false o di omissioni idonee a influenzare le decisioni di investimento di un investitore ragionevole;

*i)* prevedere i criteri in base ai quali la CONSOB può autorizzare determinate persone fisiche e piccole e medie imprese ad essere considerate investitori qualificati ai fini dell'esenzione delle offerte rivolte unicamente a investitori qualificati dall'obbligo di pubblicare un prospetto;

*l)* prevedere una disciplina concernente la responsabilità civile per le informazioni contenute nel prospetto;

*m)* prevedere che la CONSOB, con riferimento all'approvazione del prospetto, verifichi la completezza delle informazioni nello stesso contenute, nonché la coerenza e la comprensibilità delle informazioni fornite;

*n)* conferire alla CONSOB la delega a disciplinare con regolamenti, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione dettate dalla Commissione europea, anche le seguenti materie:

1) utilizzo delle lingue nel prospetto con individuazione dei casi in cui la nota di sintesi deve essere redatta in lingua italiana;

2) obbligo di deposito, presso la CONSOB, di un documento concernente le informazioni che gli emittenti hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nel corso di un anno;

3) le condizioni per il trasferimento dell'approvazione di un prospetto all'Autorità competente di un altro Stato membro;

4) casi nei quali richiedere la pubblicazione del prospetto anche in forma elettronica e la pubblicazione di un avviso che precisi in che modo il prospetto è stato reso disponibile e dove può essere ottenuto dal pubblico;

*o)* avvalersi della facoltà di autorizzare la CONSOB a delegare compiti a società di gestione del mercato, nel rispetto dei principi stabiliti dalla direttiva;

*p)* fatte salve le sanzioni penali già previste per il falso in prospetto, prevedere, per la violazione dell'obbligo di pubblicare il prospetto, sanzioni amministrative pecuniarie di

**importo non inferiore a un quarto del controvalore offerto e fino ad un massimo di due volte il controvalore stesso e, ove quest'ultimo non sia determinabile, di importo minimo di centomila euro e massimo di due milioni di euro; prevedere, per le altre violazioni della normativa interna e comunitaria, sanzioni amministrative pecuniarie da cinquemila euro a cinquecentomila euro; rendere inapplicabile l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689; prevedere la pubblicità delle sanzioni salvo che, a giudizio della CONSOB, la pubblicazione possa turbare gravemente i mercati o arrecare un danno sproporzionato; prevedere sanzioni accessorie di natura interdittiva;**  
**g) attribuire alla CONSOB il relativo potere sanzionatorio, da esercitare secondo procedure che salvaguardino il diritto di difesa e prevedere, ove le violazioni siano commesse da persone giuridiche, la responsabilità di queste ultime, con obbligo di regresso verso le persone fisiche responsabili delle violazioni.**

**22. 01. Di Teodoro. APPROVATO**

ART. 23.

*Sopprimerlo.*

**\* 23. 1. Grandi.**

*Sopprimerlo.*

**\* 23. 2. Armani. RESPINTO**

*Sostituire l'articolo 23 con il seguente:*

Art. 23.

*(Competenze in materia antitrust relative alle banche e alle imprese assicurative).*

1. Il comma 2 dell'articolo 20 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, è sostituito dai seguenti:  
«2. Nel caso di intesa, abuso di posizione dominante o concentrazione riguardante imprese bancarie e assicurative, i provvedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sono adottati sentito il parere della competente autorità di vigilanza, la quale si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione posta a fondamento del provvedimento. Decorso inutilmente tale termine l'Autorità garante della concorrenza e del mercato può adottare i provvedimenti di sua competenza.

2-bis. Un'operazione di concentrazione tra banche che determina o rafforza una posizione dominante sul mercato nazionale può essere autorizzata dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato qualora la Banca d'Italia, nel parere reso ai sensi del comma 2, evidenzi che l'operazione è necessaria a garantire la stabilità di una delle banche coinvolte. L'autorizzazione non può in ogni caso consentire restrizioni non strettamente necessarie al raggiungimento della finalità di cui al presente comma».

*Conseguentemente, al Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, articolo 57, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«4-bis. Le operazioni di concentrazione che determinano l'acquisto del controllo di una banca da parte di un'altra banca, di un'assicurazione o di un altro intermediario finanziario autorizzato devono essere notificate contestualmente all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ed alla Banca d'Italia, la quale può vietare l'operazione solo se essa è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte. A tale fine la Banca d'Italia pubblica periodicamente i criteri di vigilanza prudenziale ai quali si attiene nella valutazione delle operazioni di concentrazione tra banche.

4-ter. Qualora la Banca d'Italia ritenga che la concentrazione notificata è in grado di produrre gli

effetti di cui al comma 4-bis, essa avvia un'istruttoria entro trenta giorni dal ricevimento della notifica o dal

momento in cui ne ha avuto conoscenza. Il procedimento è disciplinato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217.

4-quater. Se, in esito all'istruttoria di cui al comma 4-ter, la Banca d'Italia ritiene che l'operazione di concentrazione notificata è in grado di pregiudicare la sana e prudente gestione delle banche coinvolte, essa può vietare l'operazione. Ove l'Autorità garante della concorrenza e del mercato abbia avviato una istruttoria ai sensi dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il termine del procedimento di cui al citato comma 4-ter resta sospeso fino alla conclusione dell'istruttoria della stessa Autorità».

**23. 3.** Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella. **RESPINTO**

*Al comma 1 sostituire i capoversi commi 5, 6, 7 e 8 con il seguente:*

5. Perché avvenga l'operazione di concentrazione di cui al comma 4, è necessaria l'autorizzazione della Banca d'Italia, previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Su tutte le operazioni di concentrazione la istituenda commissione speciale bicamerale sul credito e il risparmio ha potere di indirizzo e di verifica.

**23. 4.** Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

ART. 25.

*Sopprimerlo.*

**25. 1.** Armani.

*Sostituire l'articolo 25 con il seguente:*

Art. 25.

*(Durata della carica del Governatore della Banca d'Italia).*

**1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, limiti temporali alla carica di Governatore della Banca. Si applica la procedura prevista all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43.**

**25. 2.** Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella. **APPROVATO**

*Sostituire l'articolo 25 con il seguente:*

Art. 25.

Il Governatore della Banca d'Italia dura in carica sette anni e comunque fino alla nomina e all'insediamento del suo successore. Alla scadenza del mandato il Governatore uscente non è rieleggibile.

**25. 3.** Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Al comma 1 sopprimere le parole: un limite non inferiore a cinque e non superiore a otto per.*

**25. 4.** D'Agrò, Patria.

*Al comma 1, sopprimere le parole: e non superiore a otto anni.*

**25. 5.** Di Teodoro.

*Al comma 2, dopo le parole: dei partecipanti aggiungere le seguenti: , da convocare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge,.*

**25. 6.**Sergio Rossi.

*Dopo l'articolo 25 inserire il seguente:*

Art. 25-bis.

*(Assetto proprietario della Banca d'Italia).*

1. Lo statuto della Banca d'Italia stabilisce i criteri per la ridefinizione dell'assetto proprietario dell'istituto secondo principi di piena trasparenza e pubblicità, di rigorosa distinzione dei ruoli tra istituti di credito e enti di vigilanza, di partecipazione maggioritaria al capitale della banca da parte di società la cui maggioranza delle azioni con diritto di voto sia posseduta da soci di nazionalità italiana.

2. Le modifiche dello statuto della Banca d'Italia conseguenti a quanto disposto dal comma 1 sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei partecipanti e sono approvate dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

**25. 01.**Di Teodoro.

ART. 26.

*Sopprimerlo.*

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 38, 39, 40, commi 1 e 2.*

**26. 1.**Armani.

*Sopprimerlo.*

**\*26. 2.**Pistone. **APPROVATO**

*Sopprimerlo.*

**\*26. 3.**Benvenuto, Pistone, Fluvi. **APPROVATO**

*Sopprimerlo.*

**\*26. 4.**Grandi, Benvenuto. **APPROVATO**

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 26.

*(Trasferimento di competenze dall'Ufficio italiano dei cambi alla Banca d'Italia).*

1. Sono trasferiti alla Banca d'Italia i poteri e le competenze attribuiti dalla legge all'Ufficio italiano cambi (UIC) in conformità alle disposizioni dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.

*Conseguentemente:*

a) *sopprimere l'articolo 38;*

b) *all'articolo 40, comma 1, sopprimere le parole da: contestualmente fino alla fine del comma.*

**26. 5.**Benvenuto, Pistone, Fluvi.

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Sono trasferiti alla Banca d'Italia i poteri e le competenze attribuiti dalla legge all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 3 del decreto legislativo 26 agosto 1998, n. 319.

**26. 6.**Pistone.

*Sopprimere i commi 2 e 3.*

**26. 7.**Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Sopprimere il comma 2.*

**26. 8.**Pistone.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) nella rubrica, sostituire le parole: Agenzia per l'investigazione finanziaria con le seguenti: Ufficio per l'analisi finanziaria;*

*b) al comma 2, sostituire le parole: Agenzia per l'investigazione finanziaria con le seguenti: Ufficio per l'analisi finanziaria;*

*c) sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. L'Ufficio per l'analisi finanziaria è sottoposto al potere d'indirizzo e di vigilanza del Governatore della Banca d'Italia, fatta salva l'autonomia necessaria per lo svolgimento delle attività richieste dall'autorità giudiziaria, ed è organizzato secondo le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in quanto compatibili.»;

*d) al comma 4, sostituire le parole fino a: L'AIF succede con le seguenti: 4. Al personale dell'UIC trasferito all'Ufficio per l'analisi finanziaria è riconosciuto il trattamento giuridico, economico e previdenziale spettante al personale della Banca d'Italia. L'Ufficio per l'analisi finanziaria succede;*

*e, di conseguenza, negli articoli 38, comma 1, e 40, comma 1, sostituire le parole: Agenzia per l'investigazione finanziaria con le seguenti: Ufficio per l'analisi finanziaria.*

**26. 9.**Benvenuto, Pistone, Fluvi.

*Al comma 2, sostituire le parole: Agenzia per l'investigazione finanziaria (AIF) con le seguenti: Agenzia di analisi finanziaria (AAF).*

*Conseguentemente:*

*alla rubrica, sostituire le parole: Agenzia per l'investigazione finanziaria con le seguenti: Agenzia di analisi finanziaria;*

*al comma 3 e al comma 4, sostituire la parola: AIF con la seguente: AAF;*

*all'articolo 38, comma 1, sostituire le parole: Agenzia per l'investigazione finanziaria con le seguenti: Agenzia di analisi finanziaria;*

*all'articolo 40, comma 1, sostituire le parole: Agenzia per l'investigazione finanziaria con le seguenti: Agenzia di analisi finanziaria.*

**26. 10.**I relatori.

*Al comma 2, sostituire le parole: Agenzia per l'investigazione finanziaria con le seguenti: Ufficio per l'analisi finanziaria.*

**26. 11.**Pistone.

*Sopprimere il comma 3.*

**26. 12.**Pistone.

*Sostituire al comma 3 le parole: L'AIF è sottoposta al potere d'indirizzo e di vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze con le seguenti: L'Ufficio per l'analisi finanziaria è sottoposto al*

potere d'indirizzo e di vigilanza del Governatore della Banca d'Italia.

**26. 13.**Pistone.

*Al comma 3, sopprimere le parole:* ed è organizzato secondo le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 in quanto compatibili.

**26. 14.**Pistone.

*Sopprimere il comma 4.*

**26. 15.**Pistone.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Al personale dell'UIC trasferito all'Ufficio per l'analisi finanziaria è riconosciuto il trattamento giuridico, economico e previdenziale spettante al personale della Banca d'Italia. L'Ufficio per l'analisi finanziaria succede nelle situazioni giuridiche attive e passive di diritto privato e pubblico di cui l'UIC era titolare in relazione alla competenza e ai poteri trasferiti.

**26. 16.**Pistone.

*Al comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente:* Il personale dell'UIC mantiene il trattamento giuridico, economico e previdenziale spettante al personale della Banca d'Italia.

**26. 17.**Benvenuto, Pistone, Fluvi.

*Sostituire la rubrica con la seguente:* Trasferimento di competenze dell'Ufficio Italiano Cambi alla Banca d'Italia.

**26. 18.**Pistone.

*Sostituire nella rubrica le parole:* Agenzia per l'investigazione finanziaria *con le seguenti:* Ufficio per l'analisi finanziaria.

**26. 19.**Pistone.

*Dopo l'articolo 26 inserire il seguente:*

Art. 26-bis.

1. Il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio svolge attività di indirizzo generale e di coordinamento della politica creditizia e finanziaria ai fini dell'attuazione delle linee fondamentali di politica economica del Paese. Nell'esercizio di tale compito può chiedere informazioni generali alle autorità di vigilanza sul risparmio. Il Comitato esercita le sue funzioni anche su proposta delle autorità di vigilanza sul risparmio.

2. Alle sedute del Comitato partecipano il Governatore della Banca d'Italia e i presidenti delle autorità di vigilanza sul risparmio.

**26. 01.**Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

ART. 27.

*Sostituire l'articolo 27, con il seguente:*

Art. 27.

1. Per agevolare la composizione di controversie volte alla restituzione parziale o totale dell'investimento finanziario in obbligazioni o in altri titoli emessi sul mercato italiano da società di

qualunque natura che successivamente si trovano soggette alle disposizioni sul fallimento e/o in stato di insolvenza, qualora la persona fisica che ha compiuto l'investimento lo abbia fatto in buona fede nonché quando abbia subito danni derivanti da responsabilità anche indirette di chi ha emesso i titoli o degli intermediari che hanno collocato il titolo, anche quando questi ultimi sono stati indotti da terzi in errore.

2. Le persone fisiche che ritengono di avere diritto al risarcimento di cui al comma 1 devono farne richiesta e se possibile dimostrare nelle sedi di conciliazioni paritetiche, costituite con la presenza delle rappresentanze dei cittadini interessati nelle forme previste al comma 3, che il loro investimento finanziario non aveva carattere speculativo in relazione alla durata e alle finalità del medesimo.

3. Le persone fisiche in possesso dei requisiti di cui al comma 2 possono costituirsi in apposite associazioni, rappresentative di almeno l'1 per cento del totale dei titoli interessati, o rivolgersi alle organizzazioni dei consumatori riconosciute ai sensi della legge 30 luglio 1998, n. 281, e successive modificazioni, al fine di attivare le procedure di conciliazione di cui all'articolo 3 della medesima legge n. 281 del 1998, e successive modificazioni.

4. Le somme riconosciute e corrisposte in conformità agli accordi raggiunti tra le parti nelle sedi di conciliazione di cui al comma 1 costituiscono risarcimento individuale del danno patrimoniale subito e precludono l'esercizio di ulteriori azioni individuali e collettive volte al medesimo fine.

5. Gli importi corrisposti ai sensi dei commi precedenti possono essere integralmente detratti ai fini fiscali dai bilanci delle società, anche nel caso in cui le stesse si trovino in stato di amministrazione controllata o abbiano in corso una procedura fallimentare.

6. A copertura dell'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 è istituito un Fondo iscritto in apposita unità previsionale di base nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Fondo di risarcimento per i risparmiatori truffati». Il Fondo è alimentato con le sanzioni derivanti da reati societari comminate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa e dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dall'istituzione di un prelievo fiscale sul mercato azionario, pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni di investimento mobiliare e da quanto previsto in sede di legge finanziaria annuale. Gli intermediari collocatori, in qualità di sostituto d'imposta, trattengono direttamente detto prelievo e provvedono conseguentemente al versamento immediato al Fondo.

7. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate l'operatività del Fondo di cui al comma 6 nonché le modalità di esazione e di corresponsione del prelievo fiscale di cui al medesimo comma 6.

8. Il risparmio non restituito, in tutto o in parte, ai sensi di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, e tuttavia rispondente ai requisiti di cui all'articolo 2, può essere detratto dal reddito delle persone fisiche nell'arco dei tre anni successivi, nella misura massima complessiva dell'80 per cento.

9. Annualmente il Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una relazione sull'applicazione delle disposizioni della presente legge, con particolare riguardo alla gestione del Fondo di cui all'articolo 3.

**27. 1.** Grandi, Benvenuto.

*Sostituire l'articolo 27 con il seguente:*

#### Art. 27.

1. Presso la CONSOB è istituito un Fondo permanente finalizzato all'indennizzo dei risparmiatori dei danni economici causati dalla violazione delle norme di cui alla parte II del decreto legislativo n. 58 del 1998 e dalle norme dettate dalla presente legge.

2. Il Fondo di cui al comma 1 del presente articolo è costituito dai versamenti annuali pari allo 0,1

per cento del bilancio delle Banche e delle società di intermediazione finanziaria che operano nella raccolta del risparmio sull'intero territorio nazionale.

3. In presenza dei danni di cui al comma 1 del presente articolo causati ai risparmiatori, la CONSOB provvede all'indennizzo dei soggetti non istituzionali interessati secondo quanto previsto dal comma 6 del presente articolo.

4. La CONSOB, comprovato il comportamento doloso o la colpa della Banca e/o della società di intermediazione finanziaria interessati, si avvale del diritto di ottenere dai soggetti di cui sopra l'intera somma relativa all'indennizzo dei risparmiatori danneggiati. Le somme così recuperate concorrono alla dotazione del Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.

5. Alle Banche e alle società di intermediazione finanziaria che si rendono responsabili delle violazioni di cui al comma 1 del presente articolo, è inibita l'emissione di strumenti finanziari per la durata di 12 mesi.

6. La CONSOB, in attuazione di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, provvede all'indennizzo dei risparmiatori non istituzionali secondo i seguenti criteri:

a) il 100 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 20.000 euro;

b) il 60 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 40.000 euro;

c) il 40 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 60.000 euro;

d) il 20 per cento delle somme fino ad un massimo di investimento di 100.000 euro.

**27. 2.** Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Sostituire l'articolo 27 con il seguente:*

Art. 27.

*(Sistema di indennizzo e fondo di garanzia per gli investitori).*

1. Il Governo è delegato ad adottare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di un sistema di indennizzo in favore degli investitori, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgersi in contraddittorio secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinnanzi alla CONSOB per la decisione di controversie insorte fra i clienti, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari circa l'adempimento degli obblighi di correttezza e trasparenza nell'esercizio dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) previsione di forme d'indennizzo in favore dei clienti, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari responsabili, qualora, dopo l'esperimento delle procedure di cui alla lettera a), risulti l'inadempimento degli obblighi ivi indicati, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi;

c) salvaguardia dell'esercizio del diritto d'azione dinnanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del danno in misura maggiore rispetto all'indennizzo riconosciuto ai sensi della lettera b);

d) attribuzione alla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, del potere di emanare disposizioni regolamentari per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'istituzione di un fondo di garanzia per gli investitori, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) destinazione del fondo all'indennizzo, nei limiti delle disponibilità del fondo medesimo, dei danni patrimoniali, causati ai clienti, esclusi gli investitori professionali, dalla violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, delle norme che disciplinano la correttezza e la trasparenza nell'esercizio dei servizi di investimento di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, detratti l'ammontare dell'indennizzo di cui al comma 1 eventualmente erogato al soggetto danneggiato e gli importi dallo stesso comunque percepiti a titolo di risarcimento;

- b) finanziamento del fondo esclusivamente con il versamento della metà degli importi delle sanzioni irrogate per la violazione delle norme di cui alla lettera a);
- c) previsione della surrogazione del Fondo nei diritti dei clienti fino alla concorrenza dei pagamenti effettuati a favore di questi ultimi;
- d) determinazione della misura massima dell'indennizzo da parte del Fondo;
- e) attribuzione alla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, del potere di emanare disposizioni di attuazione anche ai fini del coordinamento con il sistema di indennizzo di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

**27. 3.** Armani.

Sostituire l'articolo 27 con il seguente:

*Art. 27.*

*(Forme di conciliazione e arbitrato, sistema d'indennizzo automatico e fondo di garanzia per gli investitori e i risparmiatori).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per l'istituzione di forme di conciliazione e arbitrato secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione di procedure di conciliazione e di arbitrato da svolgersi in contraddittorio, secondo criteri di efficienza, rapidità ed economicità, dinnanzi all'Autorità per i mercati finanziari per la decisione di controversie insorte fra i risparmiatori o gli investitori, esclusi gli investitori professionali, e le banche o gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi d'informazione, con correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela.

2. L'Autorità per i mercati finanziari, sentita la Banca d'Italia, introduce con apposite disposizioni regolamentari un sistema d'indennizzo automatico in favore dei risparmiatori e degli investitori, esclusi gli investitori professionali, da parte delle banche o degli intermediari finanziari responsabili, qualora accertati, anche su denuncia e segnalazione degli interessati, la violazione degli obblighi di correttezza e di informazione stabiliti dalla legge e dall'Autorità, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste per la violazione dei medesimi obblighi.

3. Il riconoscimento dell'indennizzo non pregiudica l'esercizio del diritto d'azione innanzi agli organi della giurisdizione ordinaria, anche per il risarcimento del maggior danno.

**27. 4.** Pinza, Vernetti, Giachetti, Ladu, Giacomelli, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto.

Sopprimere il comma 1.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: finanziamento del fondo aggiungere la seguente: esclusivamente.*

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, aggiungere le seguenti: , nonché con le somme di cui al comma 1 dell'articolo 120-ter.*

**27. 5.** Armani.

Sopprimere il comma 1.

*Al comma 2, dopo le parole: finanziamento del fondo inserire la seguente: esclusivamente.*

**27. 6.** Leo.

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole:* e di arbitrato da svolgersi in contraddittorio *con le seguenti:* stragiudiziale, tenuto conto delle disposizioni del titolo VI del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

**27. 7.** Benvenuto, Pistone, Fluvi.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* in contraddittorio *aggiungere le seguenti:* tenuto conto di quanto disposto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

**27. 8.** Benvenuto, Pistone, Fluvi.

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole:* in contraddittorio *inserire le seguenti:* anche con la partecipazione di soggetti designati dalle associazioni di consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 5, della legge 30 luglio 1998, n. 281.

**27. 9.** Realacci.

*Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente periodo:*

Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui alla legge 30 luglio 1998, n. 281, coordina l'attività di informazione e di rappresentanza per i risparmiatori e investitori interessati alle predette procedure.

*Conseguentemente, al comma 1, lettera d), sostituire le parole:* sentita la Banca d'Italia *con le seguenti:* sentiti la Banca d'Italia e il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.

**27. 10.** Benvenuto, Pistone, Fluvi.

*Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

***c-bis) salvaguardia in ogni caso del diritto ad agire dei risparmiatori e degli investitori avanti agli organi della giurisdizione ordinaria per le azioni di cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281;***

**27. 11.** Benvenuto, Pistone, Fluvi. **APPROVATO**

*Al comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:*

***c-bis) salvaguardia del diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria per le azioni previste dall'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281.***

**27. 12.** Realacci.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole:* finanziamento del fondo *aggiungere la seguente:* esclusivamente.

*Conseguentemente, al medesimo comma 2, lettera b, dopo le parole:* decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, *aggiungere le seguenti:* , nonché con le somme di cui al comma 1 dell'articolo 120-ter.

**27. 13.** D'Agrò.

*Al comma 2, lettera c), sostituire le parole:* alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) *con le seguenti:* ad un soggetto appositamente costituito.

**27. 14.** Benvenuto, Pistone, Fluvi.

*Al comma 2, lettera d) dopo le parole:* investitori professionali *sono inserite le seguenti:* ed includendo le associazioni di consumatori iscritte all'elenco di cui all'articolo 5, della legge 30 luglio 1998, n. 281, per iniziative di assistenza ed informazione a vantaggio dei risparmiatori.

**27. 15.** Realacci. **RESPINTO**

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

**2-bis.** Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la redazione dello statuto del risparmiatore e dell'investitore, che individua l'insieme dei diritti loro riconosciuti e definisce i criteri idonei a garantire un'efficace diffusione dell'informazione finanziaria tra risparmiatori e per la redazione del codice di comportamento degli operatori finanziari.

**27. 16.**D'Agrò, Patria. **APPROVATO**

*Dopo l'articolo 27, inserire il seguente:*

Art. 27-bis.

1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, nonché le organizzazioni a vario titolo interessate, possono agire in giudizio collettivo a difesa dei diritti violati da quanto previsto dalle norme di cui alla parte II del decreto legislativo n. 58 del 1998 e dalle norme dettate dalla presente legge.

2. L'esito positivo del giudizio comporta il rimborso di tutti i soggetti variamente interessati secondo le procedure e nei termini previsti dalla legge.

**27. 01.** Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

ART. 28.

*Sopprimerlo.*

**28. 1.**Viale.

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 28.

**1.** Al comma 1 sostituire il capoverso articolo 2621 con il seguente:

Art. 2621.

*(False comunicazioni sociali).*

**Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, finanziaria della società o del gruppo ai quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni.**

**La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.**

**La punibilità è esclusa, se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.**

**Nei casi preveduti dai due commi precedenti ai soggetti di cui al primo comma è irrogata la**

sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, e direttore generale nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.

*Conseguentemente sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:

**Art. 2622.**

*(False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori).*

**Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sono puniti, a quercia della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.**

**Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.**

**Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.**

**La pena è da 2 a 6 anni se, nelle ipotesi di cui al comma precedente, il fatto Cagiona un grave nocumento ai risparmiatori.**

**Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,5 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,5 per mille del prodotto interno lordo.**

**La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.**

**La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.**

**In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.**

**Nei casi preveduti dai due commi precedenti ai soggetti di cui al primo comma è irrogata la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, e direttore generale nonché ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.**

**28. 2.Romoli, D'Agrò, Patria. APPROVATO**

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 28.  
(*False comunicazioni sociali*).

1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). - Gli amministratori, i direttori generali, i componenti degli organi di controllo e i liquidatori, i quali, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

2. L'articolo 2622 del codice civile è abrogato.

**28. 3.** Pinza, Vernetti, Giachetti, Giacomelli, Ladu, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto. **RESPINTO**

*Sostituirlo con il seguente:*

Art. 28.  
(*False comunicazioni sociali*).

1. L'articolo 2621 è sostituito dal seguente:

Art. 2621. - (*False comunicazioni sociali*). - Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni doverose sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

2. L'articolo 2622 è abrogato.

**28. 4.** Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella. **RESPINTO**

*Al comma 1, lettera a) numero 2), le parole: con la riduzione fino a tre anni sono sostituite dalle seguenti: con la reclusione da 1 a 7 anni.*

*Al medesimo comma, lettera b) le parole: da sei mesi a quattro anni sono sostituite dalle seguenti: da uno a sette anni;*

*Al comma 2, lettera a) numero 3), le parole: da uno a quattro anni sono sostituite dalle seguenti: da uno a sette anni.*

*Al medesimo comma, lettera b) le parole: da uno a cinque anni sono sostituite dalle seguenti: da uno a sette anni.*

**28. 5.** Grandi.

*Al comma 1, lettera a), numero 2) sostituire le parole: con la reclusione fino a tre anni con la seguenti: con la reclusione da tre a otto anni.*

*Conseguentemente, alla lettera b) sostituire le parole: da sei mesi a quattro anni con le seguenti: da tre a otto anni.*

**28. 6.** Lettieri.

*Al comma 1, sopprimere la lettera c).*

**28. 7.** Grandi.

*Al comma 2, lettera a), sostituire il numero 3) con i seguenti:*

3) le parole da «sono puniti» fino a «tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni».

*3-bis) il secondo comma è abrogato.*

*Al medesimo comma lettera b), sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da tre a dieci anni.*

**28. 8.** Lettieri.

*Al comma 2, sopprimere la lettera c).*

**28. 9.** Grandi.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis. La legge n. 366 del 3 ottobre 2001 è abrogata.*

**28. 10.** Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

#### ART. 29.

*All'articolo 29, comma 1, sopprimere le parole da di una società fino a n. 124.*

**29. 1.** Agostini, Benvenuto, Gambini, Visco, Martella. **RESPINTO**

*Al comma 1, le parole: da uno a tre anni sono sostituite dalle seguenti: da uno a sette anni.*

**29. 2.** Grandi.

*Al comma 1, capoverso 2629-bis, in fine, sopprimere le seguenti parole: se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi.*

**29. 3.** Pinza, Verneti, Giachetti, Giacomelli, Ladu, Lettieri, Micheli, Ruggeri, Santagata, Soro, Stradiotto. **RESPINTO**

#### ART. 30.

*All'articolo 30, comma 1, capoverso Art. 2630-bis dopo le parole: sanzione amministrativa aggiungere la seguente: minima e al termine del periodo aggiungere le seguenti parole: e massima di 10 volte.*

**30. 1.** Grandi.

#### ART. 31.

*All'articolo 31, comma 1, capoverso articolo 218, comma 1, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da uno a sette anni.*

**31. 1.** Grandi.

*Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:*

Art. 31-bis.

*(Disposizioni in materia di mendacio bancario).*

1. Salvo che il fatto costituisca reato più grave, chi, al fine di ottenere concessioni di credito per sé o per le aziende che amministra, o di mutare le condizioni alle quali il credito venne prima concesso, fornisce dolosamente a una banca notizie o dati falsi sulla costituzione o sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle aziende comunque interessate alla concessione del credito, è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa da euro 10.000 a 50.000.

**31. 01.**Sergio Rossi. **RESPINTO**

ART. 33.

*All'articolo 33, sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, alla parte V, titolo I, capo III, dopo l'articolo 174, sono inseriti i seguenti:

Art. 174-bis. - *(Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)*. - 1. I responsabili della revisione i quali, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, dell'ente o del soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è aumentata fino alla metà se i responsabili della revisione si fanno dare o promettere denaro o altre utilità ovvero agiscono in collusione con la società soggetta a revisione.

Art. 174-ter. - *(Infedeltà delle società di revisione)* - 1. Gli amministratori, i soci responsabili della revisione contabile e i dipendenti della società di revisione, i quali, fuori dei casi previsti dall'articolo 174-bis, al fine di farsi dare o promettere denaro o altra utilità, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti all'attività, sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La stessa pena si applica a chi dà o promette denaro o altra utilità.

**33. 1.**Armani.

***Al comma 1, capoverso Art. 174-bis, comma 1, dopo le parole: I responsabili della revisione aggiungere le seguenti: delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116.***

***Conseguentemente al medesimo comma, capoverso Art. 174-ter, comma 1, dopo le parole: i quali, aggiungere le seguenti: nell'esercizio della revisione contabile delle società con azioni quotate, delle società da queste controllate e delle società che emettono strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116,***

***Sopprimere il comma 2.***

**33. 2.**I Relatori. **APPROVATO**

***Al comma 1, capoverso Art. 174-bis, comma 1, sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da 2 a 10 anni.***

***Al comma 2, Art. 174-ter, comma 1, sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da 2 a 10 anni.***

**33. 3.**Grandi.

*Al comma 1, capoverso Art. 174-bis, comma 1, sostituire le parole: da uno a cinque anni con le seguenti: da due a sei anni.*

**33. 4.** Lettieri. **RESPINTO**

*Al comma 1, capoverso Art. 174-bis, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con la cancellazione dall'albo.*

**33. 5.** Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Al comma 1, capoverso Art. 174-ter, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con la cancellazione dall'albo.*

**33. 6.** Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Dopo l'articolo 33 inserire il seguente:*

Art. 33-bis.

1. Le norme previste dall'articolo 33 della presente legge, relative all'incompatibilità e al conflitto di interesse, si applicano, altresì, alle società di rating.

**33. 01.** Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

ART. 34.

*Sopprimerlo.*

\* **34. 1.** Leo.

*Sopprimerlo.*

\* **34. 2.** Armani.

*Sostituire le parole: diecimila con le seguenti: cinquantamila e le parole: trecentomila con le seguenti: 1 milione salvo maggiore determinazione della Consob.*

**34. 3.** Grandi.

*Dopo l'articolo 34 inserire il seguente:*

Art. 34-bis.

*(Impedito controllo).*

All'articolo 2625 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro» sono sostituite dalle seguenti: «sono puniti con l'arresto fino a due anni»;

b) il secondo comma è abrogato.

**34. 01.** Lettieri. **RESPINTO**

ART. 35.

*L'articolo 35 è sostituito con il seguente:*

1. I reati previsti dagli articoli 130 e 137 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e dagli articoli 167 e 168 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni. Le pene previste dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, sono raddoppiate.

2. Le pene previste dagli articoli 2624, 2625, 2635 e 2637 del codice civile, limitatamente alle

condotte poste in essere dai responsabili del controllo contabile o della revisione, sono raddoppiate se si tratta di violazioni commesse in relazione a società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dall'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

*2-bis.* Per la violazione delle disposizioni dell'articolo 2638 del codice civile si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dalla legge 12 agosto 1982, n. 576, e dal decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, indicate in misura fissa, anche se solo nel minimo e nel massimo, sono quintuplicate, limitatamente alla misura massima.

4. All'articolo 4, comma 1, lettera *h*), della legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo il numero 1), è aggiunto il seguente:

*1-bis*) raddoppiando la misura delle sanzioni penali e quintuplicando la misura massima delle sanzioni amministrative pecuniarie.

5. Le sanzioni pecuniarie previste dall'articolo 25-*ter* del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono raddoppiate.

*5-bis.* All'articolo 2638, primo comma, del codice civile le parole: «materiali» e: «con altri mezzi fraudolenti» sono soppresse.

**35. 1.**Armani.

*Al comma 3, dopo le parole: legge 12 agosto 1982, n. 576 sono aggiunte le seguenti: nonché delle altre leggi speciali sul settore delle assicurazioni private.*

**35. 2.**Gastaldi.

*Al comma 3, la parola: quintuplicate è sostituita dalle seguenti: moltiplicate per 10.*

**35. 3.**Grandi.

## ART. 36.

*Al comma 1, dopo la lettera c) inserire la seguente lettera:*

*c-bis)* previsione della sanzione accessoria della cancellazione dall'albo.

**36. 1.** Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente lettera:*

*e-bis)* attribuzione del potere di applicare le sanzioni accessorie alla medesima Autorità che irroga le sanzioni pecuniarie.

**36. 2.**Armani.

*Dopo l'articolo 36 aggiungere il seguente:*

## Art. 36-bis.

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

*a)* dopo l'articolo 190 aggiungere il seguente:

Art. 190-bis.

*(Violazione dei doveri di comportamento da parte degli intermediari finanziari).*

1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e i dipendenti di società o enti i quali non osservano le disposizioni previste dall'articolo 21 sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da un quarto e fino all'intero valore dei prodotti finanziari oggetto di negoziazione con investitori diversi dagli investitori professionali come definiti all'articolo 30, comma 2. In ogni caso la sanzione non può essere inferiore ad euro 50.000.

b) All'articolo 191, comma 1, sopprimere le seguenti parole: «e comunque non superiore a 103.291».

**36. 01.**Realacci. **RESPINTO**

ART. 38.

*Sopprimerlo.*

\* **38. 1.** Benvenuto, Pistone, Fluvi.

*Sopprimerlo.*

\***38. 2.**Pistone.

*Al comma 1, sostituire le parole: Agenzia per l'investigazione finanziaria con le seguenti: Ufficio per l'analisi finanziaria.*

**38. 3.**Pistone.

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e fermo restando la salvaguardia del posto di lavoro.*

**38. 4.** Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Al comma 3, sostituire le parole: nonché le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative con le seguenti: previo accordo con le organizzazioni sindacali.*

**38. 5.** Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Al comma 4, sopprimere le parole: dopo i dipendenti di uguale anzianità nella qualifica.*

**38. 6.** Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Al comma 5, sostituire le parole da: alle condizioni fino alla fine del comma con le seguenti: ed ottiene la trasformazione del contratto di lavoro, in contratto a tempo indeterminato.*

**38. 7.** Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

Art. 38-bis.

1. Alla legge 7 giugno 1974, n. 216, il comma 1 dell'articolo 1 è sostituito dal seguente:

1. È istituita la Commissione nazionale per le società e la borsa. La Commissione ha sede in Milano. La Commissione ha sede in Roma una sede operativa.

**38. 01.**Quartiani, Tolotti. **RESPINTO**

ART. 40.

*Sopprimerlo.*  
**40. 1.**Pistone.

*Al comma 1 sopprimere le parole:* contestualmente al trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 38, comma 1. Alla stessa data l'UIC è trasferito nell'Agenzia per l'investigazione finanziaria.

**40. 2.**Pistone.

*Al comma 1, sostituire le parole:* Agenzia per l'investigazione finanziaria *con le seguenti:* Ufficio per l'analisi finanziaria.

**40. 3.**Pistone.

*Al comma 3, sostituire la parola:* dodici *con la seguente:* tre.

**40. 4.** Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Al comma 7, sostituire le parole:* un anno *con le seguenti:* 60 giorni.

**40. 5.** Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Al comma 8, sostituire le parole:* sei mesi *con le seguenti:* tre mesi.

**40. 6.** Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena.

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

*9-bis.* La Consob approva tutti i regolamenti previsti dalla presente legge salvo quelli previsti esplicitamente con diversa scadenza, entro tre mesi.

**40. 7.**Grandi, Benvenuto.

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

*Art. 40-bis. (Sezioni specializzate in materia societaria, bancaria e finanziaria).* Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme dirette ad assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali attraverso l'istituzione presso i Tribunali (delle città sedi di Corti di appello) di sezioni specializzate competenti a conoscere le controversie: nelle materie disciplinate dai titoli V, VI e VII, del libro V del codice civile e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore societario; nelle materie disciplinate dal Testo unico della finanza, dal Testo unico bancario e da altre disposizioni di leggi speciali regolanti il settore bancario e finanziario; in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del tribunale fallimentare ad assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali che preveda l'istituzione.

**40. 01.**Leo, Patria. **RESPINTO**

*Dopo l'articolo 40 inserire il seguente:*

*Art. 40-bis.*

*(Sezioni specializzate in materia societaria, bancaria e finanziaria).*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme dirette ad assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali attraverso l'istituzione, presso i Tribunali delle città sedi di Corti di appello, di sezioni specializzate competenti a conoscere le controversie: nelle materie disciplinate dai titoli V, VI e VII del libro V del codice civile e da altre disposizioni

dileggi speciali regolanti il settore societario;  
nelle materie disciplinate dal Testo unico della finanza, dal Testo unico bancario e da altre disposizioni dileggi speciali regolanti il settore bancario e finanziario;  
in materia fallimentare e concorsuale in genere, con esclusione della dichiarazione di fallimento e delle competenze gestorie del Tribunale fallimentare ad assicurare una rapida ed efficace definizione dei procedimenti giurisdizionali che preveda l'istituzione.

\* **40. 02.**Armani.

ART. 41.

*Sopprimerlo.*

**41. 1.** Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena. **RESPINTO**

ART. 42.

*Sopprimerlo.*

**42. 1.**Grandi.

*Al coma 1, dopo le parole: del parere aggiungere la seguente: vincolante.*

**42. 2.** Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena. **RESPINTO**

*Al comma 1, terzo periodo, dopo la parola: legislativi inserire la seguente: non.*

**42. 3.** Giordano, Alfonso Gianni, Russo Spena. **RESPINTO**

*Dopo l'articolo 42, aggiungere il seguente:*

Art. 42-bis.

*(Disposizioni urgenti in favore dei portatori di obbligazioni pubbliche argentine).*

1. Al fine di fare fronte alla grave emergenza economica e sociale conseguente al default dei titoli del debito pubblico argentino, largamente collocati presso i risparmiatori italiani nel periodo 1998-2003 senza adeguata informazione sui rischi dell'investimento e senza verifica dei profili di rischio dei risparmiatori medesimi, in attesa dell'esercizio delle deleghe di cui all'articolo 27, le persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate «obbligazionisti», che, alla data della dichiarazione di default sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici», hanno la facoltà di vendere le predette obbligazioni alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro otto giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:

a) contanti per il 50 per cento del valore nominale dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;

b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello dei titoli consegnati entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.

2. L'esercizio della facoltà di cui al comma 1 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni.

3. Entro i cinque giorni lavorativi successivi alla richiesta avanzata dagli obbligazionisti ai sensi del comma 1, lettere *a*) e *b*), le banche collocatrici o gli stessi obbligazionisti possono richiedere l'esperimento di un tentativo di conciliazione presso un organismo di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, al fine di tentare il raggiungimento di un accordo bonario i cui contenuti possono essere anche diversi da quelli previsti alle lettere *a*) e *b*) dello stesso comma 1. La procedura di conciliazione deve concludersi entro il termine perentorio di 30 giorni. Durante la procedura di conciliazione gli obbligazionisti possono essere rappresentati anche collettivamente, dalle associazioni dei consumatori e degli utenti. L'eventuale accordo di conciliazione comporta di diritto la rinuncia alla facoltà prevista nel comma 1 ed a quella di esperire qualsiasi tipo di

azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni; nel caso il tentativo di conciliazione fallisca, la banca collocatrice deve adempiere entro i successivi cinque giorni lavorativi, agli obblighi previsti dal medesimo comma 1. Le spese relative alla procedura di conciliazione sono a carico delle banche collocatrici.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione del presente articolo.

5. Le modalità di rimborso e le procedure conciliative previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.

6. A copertura delle minori entrate erariali connessi all'applicazione del presente articolo:

*a*) a decorrere dal 1° gennaio 2005 è dovuta una imposta addizionale erariale, pari ad una somma compresa tra i 1.000 ed i 10.000 euro, sul possesso di un autoveicolo del tipo *Sport utility vehicle*. L'imposta è dovuta all'atto della prima immatricolazione anche se relativa ad autoveicoli provenienti da altro Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce le caratteristiche degli autoveicoli definiti come *Sport utility vehicles* e le relative imposte addizionali per categorie di veicoli classificati in base alle emissioni prodotte dai relativi motori, alla cilindrata ed alle dimensioni, al fine di ottenere un gettito annuale non inferiore a 500 milioni di euro. L'imposta deve essere corrisposta all'ufficio del registro territorialmente competente, in base al domicilio fiscale del soggetto nel cui interesse è richiesta l'immatricolazione, anteriormente alla presentazione della richiesta stessa. Gli uffici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione non possono provvedere sulle richieste né rilasciare la relativa carta di circolazione senza che sia stata prodotta l'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta;

*b*) l'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, sono abrogati.

**42. 01.** Benvenuto, Olivieri, Lettieri.

## ULTERIORI EMENDAMENTI DEI RELATORI

**Interventi per la tutela del risparmio. Testo unificato C. 2436 Armani, C. 4543 Benvenuto, C. 4551 Lettieri, C. 4586 La Malfa, C. 4622 Diliberto, C. 4639 Fassino, C. 4705 Governo, C. 4746 Antonio Pepe, C. 4747 Letta, C. 4785 Lettieri, C. 4971 Cossa, C. 5179-ter Governo e C. 5294 Grandi.**

### ART. 2.

*Al comma 1, lettera g), capoverso a), sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: commi 1, 4-bis e 4-ter.*

**2. 17.I Relatori. APPROVATO**

### ART. 13.

*Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere, le seguenti: o-bis) l'articolo 190 è sostituito dal seguente:*

«Art. 190. - (Altre sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina degli intermediari e dei mercati). - 1. I soggetti abilitati, i quali non osservano le disposizioni previste dagli articoli 6; 7, commi 2 e 3; 8, comma 1; 9; 10; 12; 13, comma 2; 21; 22; 24, comma 1; 25; 27, commi 3 e 4; 28, comma 3; 30, commi 3, 4 e 5; 31, commi 1, 2, 5, 6 e 7; 32, comma 2; 36, commi 2, 3, 4, 6 e 7; 37; 38, commi 3 e 4; 39, commi 1 e 2; 40, comma 1; 41, commi 2 e 3; 42, commi 2, 3, 4, 6, 7 e 8; 43, commi 7 e 8; 50, comma 1; 65; 115, comma 3, ovvero le disposizioni generali o particolari emanate dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB in base ai medesimi articoli, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro.

2. La stessa sanzione si applica:

- a) alle società di gestione del mercato, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal capo I del titolo I della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
- b) alle società di gestione accentrata, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dal titolo II della parte III e di quelle emanate in base ad esse;
- c) agli organizzatori, agli emittenti e agli operatori, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 78 e 79;
- d) ai soggetti che gestiscono sistemi indicati negli articoli 68, 69, comma 2, e 70 e alla società indicata nell'articolo 69, comma 1, nel caso di inosservanza delle disposizioni previste dagli articoli 68, 69, 70 e 77, comma 1, e di quelle applicative delle medesime.

3. Le società e gli enti sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso:

- a) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di direzione e dei loro dipendenti ai quali sono imputabili le violazioni;
- b) nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di controllo nelle società e negli enti, ai quali siano imputabili le violazioni ovvero che non abbiano vigilato, in conformità ai doveri inerenti al loro ufficio, affinché le disposizioni indicate ai commi precedenti non fossero da altri violate.

4. Il mancato esercizio del diritto di regresso è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a quello della sanzione per la quale è stato omesso il regresso. Le società e gli enti comunicano all'Autorità che ha applicato la sanzione l'avvenuto esercizio del diritto di regresso e ne danno notizia nella nota integrativa al bilancio, indicando i soggetti nei confronti dei quali esso è

stato esercitato.

5. I soggetti che violano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi da 2 a 6, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centoventicinquemila euro»;

*o-ter*) il comma 1 dell'articolo 193 è sostituito dal seguente:

«1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima»;

*o-quater*) il comma 9 dell'articolo 195 è sostituito dal seguente:

«9. Le società e gli enti ai quali appartengono i soggetti sanzionati rispondono, in solido con questi, del pagamento della sanzione e delle spese di pubblicità previste dal secondo periodo del comma 3 e sono tenuti ad esercitare il diritto di regresso verso i responsabili. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 4».

**13. 23.I Relatori.**